

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 3584

EMENDAMENTI

**Articolo 3
da comma 1 a comma 24**

VOLUME 6

8 dicembre 2012

EMENDAMENTO

AS 3584


LEGGE DI STABILITA'

Articolo 3

Al comma 1, lettera c), dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:

<<f-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.>>.


Sen. Stefano DE LILLO



3.1

EMENDAMENTO

All'Art. 3, comma 1, lettera c), aggiungere infine la seguente lettera:
"f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione da concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale".


Sen. Maria Ida Germontani


3.2

EMENDAMENTO

All'art. 3, comma 1, dopo la lettera c aggiungere la seguente:

"c-bis) al comma 11 infine aggiungere le seguenti parole:

E' competenza esclusiva del questore la definizione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi autorizzati all'offerta di giochi pubblici con vincita in denaro, sulla base di linee guida a livello nazionale fissate entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente legge dal Ministro degli Interni previo parere vincolante dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli."


Sen. Maria Ida Germontani



3.3

All'articolo 3, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, presso la tesoreria statale sono istituite una o più contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le entrate che affluiscono sulle predette contabilità speciali, la destinazione delle risorse, nonché le modalità di funzionamento.

1-ter. Ferma la data del 1° dicembre 2012 ai fini delle incorporazioni di cui dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il bilancio di chiusura dell'Agenzia del territorio, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo, è deliberato entro 90 giorni dalla predetta data dagli organi di tale Agenzia in carica anteriormente alla medesima data, nonché trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini contabili il termine per la chiusura del bilancio di esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilito al 31 dicembre 2012 e, relativamente a tale bilancio per l'anno 2012, resta in vigore quanto previsto dagli articoli 35, 37 e 38 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per la stessa amministrazione autonoma, fino a tale data restano vigenti le norme in materia di controllo della Corte dei Conti e quelle di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011.

1-quater. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, è abrogato l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. Il punto e) del comma 285, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e le risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana."

 
I RELATORI

3-4

1/2

Relazione

L'emendamento proposto si rende necessario per i motivi di seguito illustrati:

Comma 1-bis -Prevede la possibilità di istituire ove necessario una o più contabilità speciali, al fine di garantire la continuità del funzionamento dei giochi, la regolarità del pagamento delle vincite, la corretta imputazione ai capitoli di entrata della quota erariale e non erariale delle entrate dei giochi versate dai numerosi concessionari. Alla contabilità speciale affluiranno le somme versate dai concessionari dei vari giochi nonché gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato, per il successivo riversamento allo specifico capitolo di entrata ai sensi delle normative di settore dei giochi stessi. In concreto, questa modalità di gestione delle spese sarà attivata per quei giochi le cui caratteristiche di gestione richiedono che sia garantita la celerità, nel rispetto delle regole contabili pubbliche, dei flussi finanziari in entrata e in uscita.

Comma 1-ter - Viene fissato il termine di 90 giorni dall'incorporazione per la deliberazione del bilancio di chiusura dell'Agenzia del territorio, attraverso la fissazione di un congruo lasso di tempo per la deliberazione dello stesso, al fine di garantire la corretta chiusura della contabilità e della gestione. Per l'A.A.M.S. resta in vigore la procedura che prevede la parifica del bilancio da parte della Corte dei conti e la sua approvazione da parte del Parlamento della Repubblica, nonché tutte le norme attinenti ai controlli previsti dal D.lgs 123/2011. Inoltre, viene previsto che gli effetti contabili dell'operazione di incorporazione dell'A.A.M.S. e dell'Agenzia delle dogane, decorrono dal 1 gennaio 2013 al fine di consentire un controllo unitario delle risultanze gestionali dell'anno 2012, con riferimento alla naturale scadenza dell'esercizio finanziario, la neutralità finanziaria dell'operazione di incorporazione e la neutralità dei saldi di finanza pubblica che altrimenti potrebbero subire effetti negativi derivanti da una interruzione del flusso delle entrate derivanti dal settore dei giochi.

Comma 1-quater - Vengono abrogate le norme che istituiscono il Fondo unico di riserva delle lotterie nazionali, istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato e gestito dalla soppressa A.A.M.S., e quelle che destinano, a tale Fondo, una quota degli incassi di ciascuna lotteria nonché una quota derivante dalle scommesse a totalizzatore sugli eventi diversi dalle corse dei cavalli che dovranno essere gestite dalla nuova Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il termine indicato per l'entrata in vigore delle disposizioni normative recate dal comma 2 è indispensabile per garantire l'operatività delle disposizioni contenute nei commi medesimi che, se entrassero in vigore successivamente alla scadenza dell'anno 2012, sarebbero inefficaci.

3.4.

2/2

3.5

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati "concessionari per la riscossione", sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 1-ter.

1-ter. Ai fini di quanto stabilito al comma 1-bis, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

- a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
- f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

1-quater. Entro il termine di *dieci* giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1-ter, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori *sessanta* giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

1-quinquies. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 1-quater e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di *duecentoventi* giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 1-bis sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

1-sexies. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 1-ter, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un *importo* minimo di 258 euro.

1-septies. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

1-octies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-ter a 1-septies si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 1-quater, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 1-bis sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

1-nonies. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 1-quater, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

LANNUTTI

Lannutti

3.5

EMENDAMENTO
DDL n. 3584

Art. 3

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente articolo:

"Articolo 62-quater. – (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo).


1. Qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, e che non sia autorizzato ad essere immesso in commercio come medicinale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291, è assoggettato ad imposta di consumo nelle misure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Ai prodotti e dispositivi di cui al comma 1 si applicano le medesime disposizioni in materia di distribuzione, detenzione e vendita applicate ai tabacchi lavorati, ivi compreso l'obbligo di vendita al pubblico per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per la relativa iscrizione nella tariffa di vendita, nonché per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione all'ingrosso dei medesimi, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i depositi fiscali di tabacchi lavorati".


3. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Con lo stesso decreto, il Ministro della salute stabilisce le modalità di informazione al pubblico di tali caratteristiche dei prodotti, qualora identificati come idonei a ridurre detto rischio. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto delle autorizzazioni concesse dal Ministero della salute per la formulazione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate all'applicazione del regime fiscale per i prodotti autorizzati».

Tomassini
Pichetto F.
Gustavino

Tomassini
Pichetto
Gustavino



3.6



A.S. 3584

All'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter e' inserito il seguente articolo:

"Articolo 62-quater. – (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo).

1. Qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, e che non sia autorizzato ad essere immesso in commercio come medicinale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291, è assoggettato ad imposta di consumo nelle misure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tali prodotti e dispositivi si applicano le medesime disposizioni in materia di distribuzione, detenzione e vendita applicate ai tabacchi lavorati, ivi compreso l'obbligo di vendita al pubblico per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per la relativa iscrizione nella tariffa di vendita, nonché per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione all'ingrosso dei medesimi, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i depositi fiscali di tabacchi lavorati".

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono stabilite le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Con lo stesso decreto, il Ministro della salute stabilisce le modalità di informazione al pubblico di tali caratteristiche dei prodotti, qualora identificati come idonei a ridurre detto rischio. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto delle autorizzazioni concesse dal Ministero della salute per la formulazione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate all'applicazione del regime fiscale per i prodotti autorizzati».

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto

BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso



3.7

A.S. 3584 – Legge di stabilità 2013



Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. All'art. 39, comma 13, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «della revoca del nulla osta stesso» è inserito il seguente periodo: «La qualifica di soggetto passivo di imposta deve intendersi nel senso che i concessionari sono, comunque, tenuti al versamento del PREU e connessi oneri ed accessori di legge maturatisi sulla raccolta effettuata a prescindere dalla effettiva riscossione dello stesso. Non si applicano, quindi, gli art. 610 e 621 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.»

Sen. R. G. COSTA

Motivazione

La necessità di una norma interpretativa nasce dal fatto che sebbene i concessionari in parola siano stati definiti soggetti passivi di imposta e, dunque, tenuti in via diretta al pagamento del tributo (e non già alla semplice riscossione dello stesso presso altro soggetto onerato), di fatto essi vengono comunque considerati (a torto) agenti contabili (ai sensi dell'art. 610 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827) e ritenuti obbligati al deposito del conto giudiziale dinanzi alla Corte dei Conti (con le modalità previste dall'art. 621 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827).

Questa anomalia non è affatto priva di conseguenze, posto che è assai complesso (se non addirittura in certi casi impossibile) conciliare le voci di conto e le modalità di compilazione dello stesso, sancite da una norma del 1924 con il sistema, ideato e gestito da SOGEI, della rete telematica del gioco lecito.

La problematica grava principalmente sull'Amministrazione (che deve indicare ai concessionari le modalità per la resa del conto giudiziale), la quale sta lavorando (ormai da anni) ad un modello di conto da sottoporre all'approvazione della Corte dei Conti, che soddisfi i parametri normativi contenuti nel più volte richiamato R.D. del 1924.

Il suddetto modello di conto ancora non esiste, con tutte le intuibili conseguenze in termini di perplessità della disciplina applicabile sia da parte di AAMS sia da parte dei concessionari.

3.8

A.S.3584

Emendamento

Art.3

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «della revoca del nulla osta stesso.» sono inserite le seguenti: «La qualifica di soggetto passivo di imposta deve intendersi nel senso che i concessionari sono, comunque, tenuti al versamento del PREU e connessi oneri ed accessori di legge maturatisi sulla raccolta effettuata a prescindere dalla effettiva riscossione dello stesso. Con la conseguenza che essi non sono tenuti all'osservanza degli obblighi propri dell'agente contabile, fermi restando i vincoli di rendicontazione convenzionalmente previsti.



Sen. Latronico

A handwritten signature in black ink.

3.9

A handwritten number "1/2" inside a hand-drawn circle.

Motivazione

La proposta emendativa mira a chiarire l'esatta qualifica giuridica ed il ruolo dei concessionari di rete per i servizi pubblici in oggetto, ai fini degli adempimenti ed obblighi di rendicontazione ai quali sono tenuti in forza delle vigenti disposizioni di legge. I concessionari della rete telematica, in quanto soggetti passivi di imposta, non sono obbligati a rendere il conto giudiziale, poichè non gli viene chiesto di versare solo il riscosso, bensì l'intero ammontare del PREU maturato. Sono, invece, tenuti al rispetto degli obblighi di rendicontazione convenzionalmente previsti nei riguardi dell'Amministrazione concedente.

Tale comporta ulteriore gettito all'Erario dello Stato.

3.9

2/2

A.S. 3584


Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 12 del DL 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1 bis: "In deroga a quanto stabilito dal precedente comma i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludendo l'uso del contante ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore"

GIARETTA




AS 3584
LEGGE DI STABILITA'
Articolo 3

Dopo il comma 1, aggiungere la seguente:

<<1-bis. All'articolo 161, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 , aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«E' competenza esclusiva del Questore la definizione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici per i quali è richiesto il possesso della licenza per l'esercizio delle scommesse, di cui all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».>>.

Sen. Stefano DE LILLO



3.11

EMENDAMENTO

AS 3584

LEGGE DI STABILITA'


Articolo 3

Dopo il comma 1, aggiungere la seguente:

<<1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le operazioni di omologazione e collaudo dei sistemi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e successive modificazioni, nonché dei giochi utilizzabili su detti sistemi devono essere svolte dal partner tecnologico individuato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda inviata dal concessionario di rete. In caso di scadenza del suddetto termine senza che siano state addotte per iscritto specifiche motivazioni alla base del ritardo, impugnabili attraverso le normali procedure avverso i provvedimenti amministrativi, il sistema di gioco e i giochi dovranno intendersi omologati e collaudati. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha l'obbligo di inserire nei contratti stipulati con il proprio partner tecnologico specifici termini relativamente alla conclusione di ciascuna procedura di omologazione e collaudo, con applicazione di penali in caso di loro violazione. Al fine di semplificare ulteriormente l'iter autorizzatorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, potrà affidare le operazioni di omologazione e collaudo dei suddetti sistemi di gioco e dei suddetti giochi, oltre che all'attuale partner tecnologico, anche ad altri partner in possesso della qualifica di enti certificatori per l'omologazione degli apparati di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.>>.

Sen. Stefano DE LILLO

3.12



AS 3584
LEGGE DI STABILITA'
Articolo 3

Dopo il comma 1, aggiungere la seguente:

<<1-bis. I soggetti passivi d'imposta di cui all'articolo 39, commi 13 e 13 bis del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, non sono soggetti agli obblighi di presentazione dei rendiconti giudiziali di cui all'art. 74 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni. I concessionari hanno tuttavia l'obbligo di presentare rendicontazioni periodiche all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in base a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia.>>.

Sen. Stefano DE LILLO



3.13



EMENDAMENTO

AS 3584

LEGGE DI STABILITA'

Articolo 3


Dopo il comma 1, aggiungere la seguente:

<<1-bis. Ai fini dell'estinzione definitiva di ogni effetto civile, penale, contabile ed amministrativo, i concessionari, di cui all'articolo 14-bis comma 4, del Decreto del presidente della repubblica del 26 Ottobre 1972 n. 640 , e successive modificazioni, della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché per le attività e le funzioni connesse, hanno facoltà di versare in forma ridotta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli una somma pari al cinque per cento del danno quantificato nella sentenza n. 214 del 2012 emessa della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio. Il concessionario potrà optare anche per un versamento della suddetta somma tramite rateizzazione in massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, riconoscendo in tal caso gli interessi legali.>>.

Sen. Stefano ~~DE LILLO~~

~~La sentenza n. 214/2012 emessa della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, e depositata lo scorso 17 febbraio 2012, riguarda il giudizio di responsabilità amministrativa promosso dal Procuratore Regionale per il Lazio con atti di citazione emessi il 3 ed il 4 dicembre 2007 contro le 10 società concessionarie della raccolta del gioco lecito tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento, tra le quali la Snai, Lottomatica, Sisal, in relazione alla vicenda connessa alle penali per i presunti inadempimenti nella gestione della fase di avvio della rete telematica.~~

3.14



EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è soppresso.

2-bis. Sono soppressi a decorrere dal 1 gennaio 2013:

a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) l'articolo 87 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

e) il comma 2 dell'articolo 89 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;


f) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

LANNUTTI



3.15

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è soppresso.

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, reperisce maggiori entrate pari ad almeno 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, riducendo, eliminando o riformando le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

LANNUTTI, BELISARIO

Lannutti

3.16

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le detrazioni per carichi di famiglia, disciplinate dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono proporzionalmente incrementate come stabilito dal decreto di cui al comma *2-quater*, nel limite di spesa complessivo, fino alla concorrenza di 4.271 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.973 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

2-ter. Dopo l'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente lettera: «*b.1)* Le detrazioni di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* spettano anche per il convivente nelle coppie formate da persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi. La detrazione spetta a condizione che la convivenza duri da almeno due anni, risultante da certificato di residenza anagrafica.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per carichi di famiglia previsti dal comma *2-bis*.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,65 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento.

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI

Mascitelli

3.17

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le detrazioni per i redditi dal lavoro ed assimilati disciplinate dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono proporzionalmente incrementate come stabilito dal decreto di cui al comma *2-ter*, nel limite di spesa complessivo, fino alla concorrenza di 4.271 milioni di euro per l'anno 2013, di 5.973 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per i redditi dal lavoro ed assimilati previsti dal comma *2-bis*.

Conseguentemente, all'articolo 3:

- *sopprimere il comma 3;*
- *ai commi 14 e 15, sostituire le parole "0,05 per cento" con le seguenti: "0,06 per cento";*
- *comma 23, alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,65 per cento; nonchè, alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento.*
- *al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.*

CARLINO, LANNUTTI, MASCITELLI

Carlini

3.18

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 35, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono sostituiti dai seguenti: "28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici."

2-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-bis del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 134.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 20.000;

2014: - 20.000;

2015: - 20.000.

3,19

RANUCCI, AGOSTINI, MERCATALI

Ranucci

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. All'articolo 35, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono sostituiti dai seguenti:

"28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici."

2-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-bis del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 134.»

MENARDI

Menardi

3.20

DISEGNO DI LEGGE N. 3584 A/S

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)



EMENDAMENTO

«All'articolo 3, dopo il comma 2, inserire i seguenti commi aggiuntivi:

2-bis. All'articolo 35, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono sostituiti dai seguenti:

“28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici.”

2-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-bis del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 134.».

VICARI

Enrico Vicari

BONFRISCO

Roberto Bonfrisco

3.21

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di consentire alle aziende di aumentare la propria capacità di autofinanziamento, anche in considerazione delle difficoltà di accesso al credito riscontrate in questa contingenza economica da parte delle medesime, in via sperimentale e comunque fino al 30 giugno 2013, il termine di cui all'articolo 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, entro il quale il contribuente deve effettuare il versamento periodico dell'imposta sul valore aggiunto, è differito al 76° giorno di ciascun mese. Resta ferma la possibilità per l'amministrazione finanziaria di prevedere interessi di mora in caso di tardivo o mancato pagamento dell'imposta entro il termine di cui al precedente periodo.

Conseguentemente ai commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole "l'aliquota dello 0,05 per cento" con le seguenti: "l'aliquota dello 0,06 per cento".

Conseguentemente al comma 42 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Sen. Milana

3.22

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. La voce 106) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; prodotti petroliferi per il servizio pubblico di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;"

Conseguentemente all'articolo 3, commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole "l'aliquota dello 0,05 per cento" con le seguenti: "l'aliquota dello 0,06 per cento".

SEN. MILANA



3.23

A.S. 3533

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma

<< 2- bis. L'Istat definisce i criteri, le regole ed i contenuti dei piani topografici e delle basi territoriali per la suddivisione del territorio comunale in sezioni di censimento, località abitate e località produttive, e realizza un archivio nazionale che contiene i limiti delle sezioni di censimento e delle località, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei, rendendo disponibili le relative informazioni. A tal fine l'Istat stabilisce, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, le modalità operative e gli standard tecnici vincolanti per tutte le pubbliche amministrazioni per la determinazione della corrispondenza tra gli elementi geografici che costituiscono i piani topografici (basi territoriali) e gli archivi amministrativi e statistici allo scopo di rendere tali archivi geo-referenziati ovvero geo-codificati.>>

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI,
TOMASELLI

Agostini

3.24

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma aggiuntivo:

2-bis. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente: "9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 35.100;

2014: - 35.100;

2015: - 35.100.

3.25

RANUCCI, AGOSTINI, MERCATALI

Ranucci

EMENDAMENTO

AS 3584

LEGGE DI STABILITA'

Articolo 3

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è inserito il seguente:


« Il raddoppio dei termini previsto nel precedente comma si verifica soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza.»

Sen. Cosimo IZZO



Nota: l'emendamento concerne il termine per gli accertamenti in materia di Imposta sul valore aggiunto.

3.26



EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 e di 400 milioni di euro nell'anno 2014. Gli incentivi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 24, comma 27, terzo periodo, del predetto decreto si applicano, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, fino alla concorrenza delle somme di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, all'articolo 3:

-sopprimere il comma 3;

- al comma 23, alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento; alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

MASCITELLI, CARLINO, BUGNANO

Mascitelli

3.27

?

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Fino al 31 dicembre 2013, è introdotto un incentivo per la produttività del lavoro a favore delle imprese che investono in innovazione dei processi produttivi mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo produttivo oppure mediante la produzione di nuovi prodotti che consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo e penetrazione su nuovi mercati. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 e di 400 milioni di euro nell'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO

Mascitelli

3.28

EMENDAMENTO

ART.3

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le cifre " 950" e " 400" con le seguenti "1100" e " 500".

CASTRO *Mania Gato*
BIANCHI *[Signature]*
MORRA *[Signature]*
SPADONI URBANI *[Signature]*
PONTONE *[Signature]*
FASANO *[Signature]*
SCARABOSIO *[Signature]*

3.29



AS 3584



Emendamento

Art.3



Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: "al miglioramento dei saldi di finanza pubblica", con le seguenti: "quanto a 600 milioni di euro al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, per la restante parte ad incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"

3.30

Garavaglia 
Vaccari 

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Al comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente: Se il decreto di cui al precedente periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013, le risorse del presente comma confluiscono in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato all'incremento della misura delle detrazioni sui redditi da lavoro dipendente di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2013, sono definite le modalità applicative, in modo da consentire la fruizione del beneficio a decorrere dal mese di marzo 2013, salvo conguaglio.

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Barbolini

3.31

EMENDAMENTI AS.3584
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: a politiche per l'incremento della produttività con le seguenti: a finalità connesse allo sviluppo produttivo del Paese.

CARLINO, MASCITELLI



3.32

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Al comma 3, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ed in particolare per potenziare l'attività di ricerca scientifica delle piccole e medie imprese.

GIAMBRONE, BUGNANO, MASCITELLI

Guella

3.33

3.34

AS 3584

EMENDAMENTO



Art. 3

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, e successive modificazioni, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative possono prevedere che, in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo, il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo nel limite complessivo del 10 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva."

3-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, e successive modificazioni, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, può essere prorogato nei termini e nei limiti di cui al presente articolo."

3-quater. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero di venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato";


b) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti



a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato".»

CASTRO
SACCONI
BIANCHI
SCARABOSIO
PONTONE
FASANO
MORRA



3.34



EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La durata media dell'orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario, salvo casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive";

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"2. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le trecento ore annuali".

3-ter. All'articolo 2103 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Ogni patto contrario è nullo, salvo quelli intervenuti nelle forme previste dall'ultimo comma dell'articolo 2113".»

CASTRO
SACCONI
BIANCHI
SCARABOSIO
PONTONE
FASANO
MORRA

3.35



3.36

AS 3584

EMENDAMENTO

Art. 3



Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 34 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 36-bis";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati".

3-ter. L'articolo 35 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, n.92, è sostituito dal seguente:

"Art. 35. - (*Forma e comunicazioni*). -- 1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:

a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto;

b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;

c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui all'articolo 36;

d) indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;

e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;

f) eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.



2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi, ove previste.


3. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente".

3-quater. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, è inserito il seguente:

"Art. 36-bis. - (Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno). -- 1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36 è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.

2. Ulteriori periodi predeterminati possono essere previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale".»

CASTRO
SACCONI
BIANCHI
SCARABOSIO
PONTONE
FASANO
MORRA



3.36



3/2

3.37

EMENDAMENTO



Art. 3

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa".

3-ter. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) indicazione del progetto o programma di lavoro individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto".

3-quater. All'articolo 67 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma di lavoro che ne costituisce l'oggetto";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale"

3-quinquies. L'articolo 69 del decreto legislativo 10 settembre, n.276, è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - *(Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto)*. -- 1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto o programma di lavoro ai


sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.

3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto o programma di lavoro e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente".

3-sexies. L'articolo 69-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, è abrogato.»

CASTRO
SACCONI
BIANCHI
SCARABOSIO
PONTONE
FASANO
MORRA



3.37

2/2

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - (*Definizione e campo di applicazione*). -- 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, pubblici o privati, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 possono comunque essere rese nell'ambito di attività agricole di carattere stagionale svolte anche in forma imprenditoriale. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere svolte anche nell'ambito dei contratti di appalto di servizi".»

CASTRO
SACCONI
BIANCHI
SCARABOSIO
PONTONE
FASANO
MORRA



3.38

EMENDAMENTO

ART. 3

339

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Alle società di revisione di cui al precedente periodo è demandato altresì il compito di verificare l'adeguatezza e la corretta movimentazione del conto separato di cui al comma 6 del presente articolo".

b) al comma 4, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "f) sono cedibili e rimborsabili esclusivamente al loro valore nominale".

c) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Al fine di assicurare maggiore garanzia alle operazioni di regolamento dei flussi finanziari inerenti la cessione dei buoni pasto e l'incasso dei pagamenti da parte degli esercenti convenzionati le società di emissione sono tenute a:

1) costituire un conto separato ove far confluire le somme equivalenti al totale del valore facciale dei buoni pasto emessi e gli addebiti scaturenti dalle somme erogate ai soggetti convenzionati; le somme accreditate su tali conti possono, sotto la responsabilità della società di emissione, essere oggetto di investimenti temporanei a condizione che l'importo investito sia immediatamente disponibile in qualsiasi momento al valore nominale iniziale;

2) adottare rigide misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto";

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: "11-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni poste in essere dall'esercizio convenzionato si considerano effettuate ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al momento dell'utilizzo del buono pasto presso l'esercizio convenzionato. La cessione del buono pasto effettuata dalla società di emissione alla stazione appaltante ed il rimborso del valore facciale del buono pasto da parte della società di emissione all'esercizio convenzionato costituiscono operazioni non rilevanti ai fini IVA.

3-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015, data dalla quale cessano di avere applicazione eventuali clausole contrattuali in essere tra le società di emissione e le stazioni appaltanti nonché tra le prime e gli esercizi convenzionati incompatibili con le modifiche apportate dal presente comma.

3-quater. I buoni pasto emessi prima di tal data e non ancora presentati al rimborso, saranno fatturati dagli esercizi convenzionati alle società di emissione e rimborsati da esse ai primi in base al regime contrattuale e fiscale in essere fino al 31 dicembre 2014, anche in caso di rimborso successivo a tale data. Il Ministero dell'Economia,



sentito il Ministro delle Attività Produttive e le organizzazioni di settore, emana entro il 15 gennaio 2014 un regolamento al fine di definire le modalità di transizione al nuovo regime fiscale e contrattuale di cui al comma 3-bis, avendo interesse di minimizzare i disagi per tutti gli operatori economici coinvolti.

3-quinquies. Al fine di garantire la tracciabilità, efficienza gestionale e controllo delle anomalie d'utilizzo dei buoni da parte degli attori della filiera, contrastando i fenomeni di evasione legati alla emissione, alla circolazione e all'incasso dei buoni pasto come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera zz, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, a far data dal 1° gennaio 2015 è fatto obbligo alle società di emissione di emettere solo buoni pasto in formato elettronico. I buoni pasto emessi in formato cartaceo fino a tal data saranno validi sino alla loro naturale scadenza. È istituito entro il 1° gennaio 2015 un "Circuito nazionale buoni pasto" informatizzato, da utilizzarsi in via esclusiva per le transazioni legate all'utilizzo dei buoni pasto in formato elettronico, il cui accesso è riservato alle sole società di emissione e agli esercenti convenzionati a ricevere detti buoni. Il Ministro dell'Economia, entro il 15 gennaio 2014, emana con regolamento le disposizioni di attuazione necessarie alla istituzione, alla realizzazione della infrastruttura tecnologica e alla gestione del "Circuito nazionale buoni pasto". Con lo stesso regolamento sono definiti:

- a) i criteri di selezione e i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti incaricati dello sviluppo e della gestione del "Circuito nazionale buoni pasto";
- b) il corrispettivo e la durata degli incarichi di cui alla lettera a) che precede;
- c) le regole di adesione al "Circuito nazionale buoni pasto";
- d) le regole di funzionamento del "Circuito nazionale buoni pasto".

3-sexies. In sede di applicazione del comma 3-bis e 3-quinquies, il Ministro dell'Economia entro il 31 dicembre 2015 verifica i risultati raggiunti in termini di maggiori entrate derivanti dalla riemersione di aree di evasione del settore e di maggior gettito fiscale. Qualora essi raggiungano la somma di 80 milioni di euro, con proprio decreto provvede all'incremento della soglia di 5,29 euro che non concorre a formare reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 comma 2 lettera c) del testo unico delle imposte sul reddito.

ESPOSITO

Esposito



3.39

2/2

3.40

EMENDAMENTO

Art. 3



Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione che tali intese siano sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali al fine di regolare le materie di cui al comma 2";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:

a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;

b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e all'inquadramento del personale;

c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;

d) alla disciplina dell'orario di lavoro;


e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, nonché alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro;

f) alle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio".

3-ter. Le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126, prorogate per l'anno 2012 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.125 del 30 maggio 2012, consistenti in una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e

comunali, si applicano con riferimento alle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.»

CASTRO
SACCONI
BIANCHI
SCARABOSIO
PONTONE
FASANO
MORRA



3.40



EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 2 del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n.443".

3-ter. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n.92, i commi 16, lettera *d*), 17, 17-bis, 18 e 19 sono abrogati.

3-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167, e all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n.92.»

CASTRO
SACCONI
BIANCHI
SCARABOSIO
PONTONE
FASANO
MORRA

3.41



EMENDAMENTO


Art. 3

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n.92, i commi 14 e 15 sono abrogati.

3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n.92.»

CASTRO
SACCONI
BIANCHI
SCARABOSIO
PONTONE
FASANO
MORRA



3.42



EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n.92, i commi 28, 29, 30 e 31 sono abrogati.

3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 2549 del codice civile e all'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n.92.»

CASTRO

SACCONI


BIANCHI

SCARABOSIO

PONTONE

FASANO

MORRA




3.43

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n.92, i commi 34, 35 e 36 sono abrogati."

CASTRO 
SACCONI 
BIANCHI 
SCARABOSIO 
PONTONE 
FASANO 
MORRA 



3.44


EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n.92, i commi da 47 a 69 sono abrogati."

CASTRO
SACCONI
BIANCHI
SCARABOSIO
PONTONE
FASANO
MORRA



3.45

EMENDAMENTO


Art. 3

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n.92, i commi 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 sono abrogati.

3-ter. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n.92, i commi 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67 e 68 sono abrogati."

CASTRO
SACCONI
BIANCHI
SCARABOSIO
PONTONE
FASANO
MORRA



3.46

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. Le nuove imprese costituite da almeno il 60 per cento di giovani di età inferiore ai trentacinque anni hanno diritto al beneficio fiscale della detassazione totale per i primi due anni di attività. Qualora si tratti di attività artigianali, il beneficio ha la durata di tre anni. Analogo beneficio è esteso alle attività libero professionali.

4-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto, le modalità mediante le quali le imprese di cui al comma 4-bis accedono al beneficio di cui al medesimo comma.

4-quater. I soggetti di cui al comma 4-bis versano alle rispettive gestioni previdenziali la contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, calcolata con l'aliquota fissa di cui all'articolo 5, comma 10, della medesima legge n. 233 del 1990, ridotta del 50 per cento.

4-quinquies. Qualora i soggetti di cui al comma 4-quater operino nelle aree territoriali caratterizzate da un tasso di partecipazione al lavoro giovanile inferiore almeno del 25 per cento rispetto al tasso medio nazionale riferito a tutti i settori economici, l'aliquota fissa di cui al comma 4-quater è ulteriormente ridotta del 60 per cento.

4-sexies. È fatta comunque salva l'applicazione della normativa vigente in materia di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

4-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai comma da 4-bis a 4-sexies, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-octies. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai comma da 4-bis a 4-sexies si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

FLERES

Fleres

3.47

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis) Per il triennio 2013-2015 è previsto, in via sperimentale, che l'importo fissato dal comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, venga aumentato a euro 6,00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate modalità di monitoraggio dell'attuazione della predetta misura, anche al fine di una sua eventuale proroga. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 43 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite massimo di onere previsto ai precedenti commi 3 e 4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. A decorrere dall'anno 2015, all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg»

SEN. MILANA

3.48

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

<< 4-bis) 1. Per il triennio 2013-2015, in via sperimentale, l'importo fissato dal comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è aumentato a euro 6,00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate modalità di monitoraggio dell'attuazione della predetta misura, anche al fine di una sua eventuale proroga. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 43 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite massimo di onere previsto ai precedenti commi 3 e 4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo. >>

3.49


Sen. Anna Bonfrisco

EMENDAMENTO


ARTICOLO 3

3.50

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Per il triennio 2013-2015 è previsto, in via sperimentale, che l'importo fissato dal comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, venga aumentato a euro 6,00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate modalità di monitoraggio dell'attuazione della predetta misura, anche al fine di una sua eventuale proroga. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 43 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite massimo di onere previsto ai precedenti commi 3 e 4.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo."



Sen. Gilberto Pichetto Fratin



Relazione illustrativa

I buoni pasto, inizialmente conosciuti come semplice strumento per assicurare al lavoratore un'adeguata pausa pranzo nell'ambito della sua giornata lavorativa, sono ad oggi divenuti un vero e proprio strumento di politica economica e sociale: il sistema dei buoni pasto assolve, infatti, in modo efficiente diversi interessi rappresentati nel sistema economico-produttivo nazionale stimolando la domanda interna nel settore dell'alimentazione e della ristorazione, creando una finalizzazione certa delle risorse destinate alla pausa pranzo e tracciando – mediante fatturazione – ogni singolo passaggio eliminando il rischio di evasione fiscale da parte dei pubblici esercizi.

In particolare, da 15 anni il valore detassato del buono pasto è fermo a 5,29 € per giorno lavorativo (una mera trasposizione in Euro del vecchio importo di 10.240 lire); tale somma non è più in linea con l'aumentato costo della vita, soprattutto dopo l'introduzione dell'euro (2002) e la recessione economica che sta colpendo il nostro Paese.

L'emendamento mira ad introdurre una sperimentazione per il triennio 2013-2015 relativo all'innalzamento della soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto passando dagli attuali 5,29 € a 6,00 € per persona al giorno.

L'aumento della soglia di esenzione crea inoltre un effetto positivo sulla finanza pubblica derivante da un maggior gettito di imposte dirette e IVA derivante dall'aumento di fatturato degli esercizi pubblici che accettano i buoni stessi; dal punto di vista macroeconomico si stimola la produttività delle aziende (il buono viene infatti attribuito per giornata di presenza a lavoro), l'innovazione e l'efficienza organizzativa, incidendo positivamente sulla competitività e sulla redditività in genere grazie alla riduzione del costo del lavoro.

Relazione tecnica

L'introduzione del comma 3bis genera un minor gettito per le casse dello Stato pari a 43 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015. Per garantirne la copertura finanziaria si è quindi provveduto ad una corrispondente riduzione di pari importo del limite massimo di onere riguardante le agevolazioni per le misure sperimentali finalizzate all'incremento della produttività del lavoro, di cui ai commi 3 e 4. In particolare i limiti di onere così ridotti sarebbero pari a euro 907 milioni per il 2013, euro 557 milioni per il 2014 e ad euro 157 per il 2015.

Tuttavia, la disposizione introdotta dall'emendamento in oggetto garantisce un ulteriore apprezzabile gettito per l'erario: maggior IRES e IRAP derivante da aumento del volume di affari degli esercizi commerciali che accettano il buono; recupero di parte del gettito sommerso per importi talvolta non registrati dagli esercizi commerciali (es. un lavoratore che paga un pranzo da 6 euro con un buono da 5,29: in taluni casi certi esercizi non registrano la differenza corrisposta in contanti nel registratore di cassa, mentre con buono da 6 euro sarebbe obbligatoria la fatturazione e la registrazione), tracciabilità certa delle fatture ai fini IVA.

Tale maggior gettito da aumento volume di affari tracciato può essere prudenzialmente quantificato in 15 milioni per il solo anno 2013; tuttavia, i maggiori introiti non sono stati computati per il calcolo degli oneri derivanti dall'emendamento.

AS. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. I crediti di imposta disposti con leggi regionali non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni .

4-ter. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: "il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale"».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:

ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

PISTORIO
Pistorio

3.51

A.S.3584

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Al comma 2-ter, dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo le parole: « fondi sanitari » sono aggiunte le seguenti: « e per i piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di tre anni ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: -3.000;

2014: -3.000;

2015: -3.000.



Sen. Latronico


3.52

A.S.3584

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis .È introdotta una franchigia di € 15.000,00 all'ammontare degli investimenti per i piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di 3 anni.”

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: -3.000;

2014: -3.000;

2015: -3.000.



Sem Latronico

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sem Latronico".

3.53



Motivazione

L'emendamento di cui sopra ha lo scopo di limitare la disincentivazione, in quanto antieconomica, della partecipazione agli utili dei lavoratori dovuta all'introduzione dell'imposta di bollo sul dossier titoli introdotta dalla L. 44/2012, i cui effetti risultano censurabili in termini di iniquità fiscale e violazione del principio di progressività fiscale sancito dall'art. 53 della costituzione italiana

3.53



A.S.3584

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. Al comma 13 all’art. 8 della Legge 44/2012, dopo “fondi sanitari” aggiungere: “e per i piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di tre anni.”

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: -3.000;

2014: -3.000;

2015: -3.000.



Sen. Latronico
Latronico

3.54



Motivazione

L'emendamento incentiva l'azionariato a favore dei dipendenti delle imprese.

3-54



A.S.3584

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis *“le disposizioni di cui ai commi 13-16 all’art. 8 della Legge 44/2012 non si applicano alle comunicazioni relative ai piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di tre anni.”*

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: -3.000;

2014: -3.000;

2015: -3.000.



Sen. Latronico
Latronico

3.55



Motivazione

L'emendamento incentiva l'azionariato a favore dei dipendenti delle imprese.

EMENDAMENTO


ART. 3

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:


"5-bis. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, premettere le seguenti parole: 'In presenza di figli di età inferiore a tre anni ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 300 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni'.

➤ Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le seguenti parole 'La detrazione è aumentata a 1220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni'."

SPADONI URBANI



3.56



Motivazione

Per quanto concerne il sostegno alla natalità e alla creazione di nuove famiglie, è nostra ferma convinzione che si tratti di obiettivi di primario interesse generale e – per questo – riteniamo fondamentale che lo Stato riconosca che la nascita di un figlio necessita di tutela specifica indipendentemente dal reddito, introducendo così un principio di equità orizzontale che dia piena attuazione all'art. 31 della Costituzione.

Ne consegue l'esclusione dal calcolo perequativo di una quota-base identica per tutte le famiglie e per tutti i figli con meno di tre anni, motivo per cui si è fatto riferimento all'art. 12, comma 1-bis del TUIR.

AS 3584

Articolo 3

Emendamento

Al comma 5 sostituire il periodo "La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni" con il seguente: "All'articolo 12, comma 1-bis, del D.P.R. n. 917/1986 premettere il seguente periodo: In presenza di figli di età inferiore a tre anni è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 300 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013 le aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato"

BAIO



3.57

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:


"5-bis. All'art. 12, comma 1-bis, premettere le seguenti parole: "In presenza di un figlio portatore di handicap è riconosciuta una ulteriore detrazione di importo pari a 400 euro per ciascun figlio portatore di handicap".

Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le seguenti parole: 'Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap'.

SPADONI URBANI



3.58



Per quanto attiene al calcolo della copertura economica per le detrazioni corrisposte per figli portatori di handicap non ci è possibile proporre un calcolo affidabile perché non disponiamo di dati ISTAT e INPS aggiornati e suddivisi per incidenza di figli portatori di handicap/famiglia. In base al rapporto ISTAT (dati 2004) si potrebbe ipotizzare una quota tra i 600 e gli 800 mila disabili a carico delle famiglie.

Anche in tal caso, la somma da stanziare (fuori dal meccanismo della perequazione) sarebbe compresa tra 240 e 320 milioni di euro annui da cui andrebbe detratta la somma già stanziata nella prima lettura del ddl 3584 alla Camera dei deputati: 240/320 milioni di euro – X (dato per X lo stanziamento per l'aumento già previsto dal ddl di stabilità).

AS 3584

Articolo 3

Emendamento

Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "all'articolo 12, comma 1-bis del DPR 917/1986 premettere il seguente periodo: "in presenza di un figlio portatore di handicap è riconosciuta una ulteriore detrazione di importo pari a 400 Euro per ciascun figlio portatore di handicap. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aliquote di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato"

BAIO

Bev

3.59

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art. 3

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, comma 6 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia svolto da operatori educativi professionali (Tagesmutter)"».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ",ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

THALER/AUSSERHOFER,



3.60

EMENDAMENTO

A.S.3584


ART.3

Dopo il comma 5. inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sul redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non superiore a 2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 5.000 euro".

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ",ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2013.

THALER AUSSERHOFER,



3.61

EMENDAMENTO

A.S.3584

ART.3

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.600 milioni a decorrere dall'anno 2013.

THALER AUSSERHOFER,



3.62

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art. 3

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e) è inserita la seguente:

<<e-bis.) le spese sostenute dalle gestanti per la frequenza ai corsi di accompagnamento al parto.

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ",ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

Thaler



3.63

EMENDAMENTO

A.S. 3584


Art. 3

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 alla lettera i-quinquies) dopo le parole: "compresa tra 5 e 18 anni" inserire le seguenti: " e per i soggetti di età superiore a 70 anni"

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ",ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

Thaler



3.64

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art. 3

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-octies) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

i-novies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro.

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ",ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

Thaler


3.65

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

3.66

(IRAP)



Emendamento

1. All'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «8.350 euro» e «16.700 euro»;

2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «14.350 euro» e «22.700 euro»;

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 9.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) euro 3.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;

d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, euro 1.875, euro 1.250 ed euro 625.».

2. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente emendamento si provvede mediante le risorse indicate al successivo comma 28 che, conseguentemente, viene soppresso.

PICHELLO FRATIN

Relazione illustrativa

L'emendamento apporta modifiche alla disciplina IRAP innalzando ulteriormente le deduzioni forfetarie spettanti ai fini della determinazione della base imponibile che erano state già oggetto di modifica in prima lettura alla Camera.

L'ulteriore incremento delle deduzioni è coperto con l'abrogazione del Fondo per l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IRAP delle persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti e professione che non si avvalgono di lavoratori dipendenti e o assimilati e che impiegano beni strumentali, anche mediante locazione.

La misura abrogata si sovrappone con l'art. 4, comma 2 del Disegno di legge delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, approvato dalla Camera dei Deputati ed

attualmente all'esame del Senato della Repubblica (A.S. 3519), che già delega al Governo il compito di chiarire la definizione di autonoma organizzazione, proprio al fine di escludere dall'IRAP i professionisti e i piccoli imprenditori privi di tale autonoma organizzazione, ponendo così fine ad una serie di contenziosi aperti tra Fisco e contribuente.

La dotazione del fondo soppresso, pari a 248 milioni di euro per il 2014 e 292 milioni di euro a decorrere dal 2015, è destinata alla copertura dell'incremento delle deduzioni IRAP.

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

- 1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «8.350 euro» e «16.700 euro»;
- 2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «14.350 euro» e «22.700 euro»;

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a) euro 9.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
 - b) euro 7.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
 - c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
 - d) euro 3.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;
- d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, euro 1.875, euro 1.250 ed euro 625.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 28

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria,
STRADIOTTO

Barbolini

3.67

AS. 3584

EMENDAMENTO


Art. 3

Al comma 6, lettera a), numero 2, sostituire le parole "21 mila euro" con le seguenti: "30 mila euro".

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:

,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare fino alla concorrenza degli oneri arrecati dal comma 6, lettera a), numero 2, per ciascun anno del triennio 2013-2015.

RISTORIO



3.68


EMENDAMENTO

ART. 3

Sostituire il comma 6, lettera *b*), capoverso lettera *d-bis*) con il seguente:

“*d-bis*) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da *a*) a *d*) è aumentato, rispettivamente, di euro 6.000, di euro 4.500, di euro 3.000 e di euro 1.500.” e *conseguentemente* sopprimere il comma 28.

Sen. Enzo GHIGO



3.69



Motivazione

L'emendamento è diretto a prevedere l'innalzamento della franchigia IRAP, dagli attuali 9.500 a 14.000 euro (anziché a 10.500 euro come previsto dal DDL di stabilità), a favore di imprese individuali, società di persone e professionisti. Tale modifica risponde, in buona sostanza, anche all'esigenza di esentare da IRAP i contribuenti privi di organizzazione secondo i canoni individuati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (imprese o professionisti che svolgono l'attività in forma individuale, senza dipendenti e con utilizzo di mezzi che non eccedono il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività).

A copertura dell'intervento si prevede la soppressione del successivo comma 28 concernente l'istituzione, a decorrere dal 2014, di un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'IRAP, le persone fisiche esercenti le attività commerciali ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati. Infatti, in tale logica, si ritiene preferibile orientare il totale delle risorse disponibili su un unico intervento (aumento della franchigia a 14.000 euro) in modo da rendere significativo il medesimo, demandando all'attuazione della delega fiscale (attualmente all'esame del Parlamento e in cui è prevista la delega al Governo per l'individuazione dei soggetti da esentare da IRAP in quanto privi di organizzazione) la definitiva soluzione del problema per coloro che, privi di organizzazione, nonostante l'innalzamento della franchigia, restano incisi dal tributo.

Si stima che l'innalzamento della franchigia IRAP da 10.500 euro come attualmente previsto dal DDL di stabilità a 14.000 come proposto nell'emendamento comporti un onere di circa 280 milioni di euro (80 milioni per ogni 1000 euro di innalzamento della soglia).

3.69

3/2

AS 3584



Emendamento

All'articolo 3, sostituire il comma 6, lettera *b*), capoverso lettera *d-bis*) con il seguente:

"*d-bis*) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da *a*) a *d*) è aumentato, rispettivamente, di euro 6.000, di euro 4.500, di euro 3.000 e di euro 1.500."

conseguentemente sopprimere il comma 28

TOMASELLI



Emendamento

All'articolo 3, sostituire il comma 6, lettera *b)* il capoverso lettera *d-bis)* con il seguente:

"*d-bis)* per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da *a)* a *d)* è aumentato, rispettivamente, di euro 6.000, di euro 4.500, di euro 3.000 e di euro 1.500."

Conseguentemente:

All'articolo 3 sopprimere il comma 28.

Garavaglia

Vaccari

Mura



3.71

Motivazione (Confartigianato)

L'emendamento è diretto a prevedere l'innalzamento della franchigia IRAP, dagli attuali 9.500 a 14.000 euro (anziché a 10.500 euro come previsto dal DDL di stabilità), a favore di imprese individuali, società di persone e professionisti. Tale modifica risponde, in buona sostanza, anche all'esigenza di esentare da IRAP i contribuenti privi di organizzazione secondo i canoni individuati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (imprese o professionisti che svolgono l'attività in forma individuale, senza dipendenti e con utilizzo di mezzi che non eccedono il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività).

A copertura dell'intervento si prevede la soppressione del successivo comma 28 che prevede l'istituzione, a decorrere dal 2014, di un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'IRAP, le persone fisiche esercenti le attività commerciali ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati. Infatti, in tale logica, si ritiene preferibile orientare il totale delle risorse disponibili su un unico intervento (aumento della franchigia a 14.000 euro) in

A.S. 3584

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

<< comma 6 bis - " A decorrere dal 2014 il Governo è delegato ad adottare, con apposito decreto legislativo, la revisione dell'imposta dovuta dalle Università ed enti di ricerca, applicando al valore della produzione netta, l'aliquota del 3,9.

Conseguentemente:

<<All'articolo 3, dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

"38-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg»».

Conseguentemente:


<<All'articolo 3:

- a) al comma 14, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione con la seguente: «con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione»;
- b) al comma 15, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto con le seguenti: «con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto».

Sen. Pittoni

Garavaglia

Vaccari



3.72

A.S. 3584

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 6 inserire il seguente:


<<6.bis: al decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68 apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: d) per i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal M.I.U.R non si applicano i requisiti di cui alla legge del 14 novembre 2000, n.338

b) all'articolo 17 sopprimere il comma 7.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



3.73

AS. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Con decorrenza primo gennaio 2013 per le persone con disabilità grave accertata dalle commissioni mediche competenti, ai sensi della legge n. 104 del 1992, o invalidità civile nella misura del 100% ai sensi della legge n. 118 del 1971 o per le loro famiglie, il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il personale di assistenza si considerano di carattere figurativo.

6-ter. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente sono a carico della fiscalità generale.

Conseguentemente all'onere derivante dalla seguente disposizione stimato in 100 milioni di euro in ragione annua, si provvede nel modo seguente:

Il'articolo 3, dopo il comma 37, aggiungere il seguente: 37-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti:

"Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti:

"Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti:

"Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro".

PISTORIO
Pistorio

3.74

A.S. 3584

Art. 3

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6 bis. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nei due successivi. La disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012.

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo



SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto

BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso

3.75

MOTIVAZIONE

Si vuole dare la possibilità al contribuente di dedurre dal reddito gli oneri deducibili o le detrazioni per oneri ogni due o tre anni (anziché esclusivamente nell'anno in cui tali oneri sono stati sostenuti) anche perché spesso il costo della dichiarazione annuale, anche se questa è il mod. 730, è superiore al vantaggio derivante dalla deduzione (in questo caso il contribuente rinuncia a presentare il modello di dichiarazione). Non c'è nulla di scandaloso nell'introdurre questo principio nella nostra legislazione, anzi un grande merito per chi la propone! Se al cittadino viene riconosciuto il diritto di poter detrarre dal reddito certi costi, contemporaneamente bisogna far sì che questo diritto non gli venga vanificato dai costi per poterlo esercitare. La soluzione proposta va incontro alle esigenze del contribuente. Inoltre l'amministrazione finanziaria da tale soluzione ne trae benefici diversi: sicuramente 3 o 4 milioni dichiarazioni 730 in meno ogni anno, il mancato riconoscimento del compenso ai CAF (15 euro circa per ogni mod. 730 elaborato) a carico del bilancio dello Stato e i rimborsi dei crediti d'imposta ai contribuenti rinviati di un anno o due.

EMENDAMENTO

Art. 3


Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:

6bis. All'articolo 60, comma 5 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 il periodo "il credito d'imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106" è sostituito dal seguente periodo "il credito d'imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, strumento che viene reso strutturale con l'abrogazione della limitazione di applicazione agli anni 2011 e 2012 e per il quale l'investimento agevolabile è quello incrementale rispetto alla media del triennio precedente all'anno di stipula del contratto o della convenzione di finanziamento del progetto di ricerca da parte dell'impresa, fatta salva la continuazione di progetti in essere per i quali il triennio di riferimento è quello precedente l'anno di inizio del progetto. A tale strumento pertanto non si applicano i disposti del successivo articolo 62 e per l'attuazione dello stesso è autorizzata una spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013, 200 milioni di euro per l'anno 2014 (in aggiunta a quanto già autorizzato per i medesimi anni a copertura delle attività pregresse negli anni 2011 e 2012) e 300 milioni di euro per gli anni successivi, con l'adozione delle medesime misure di cui all'art. 1, c. 5 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011 n. 106, in caso di scostamenti";

Conseguentemente

Alla copertura degli oneri derivanti dalla precedente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.

BALDASSARRI



3.76

A.S. 3584

Emendamento


Art. 3

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo.52, comma 1, lett.b del DPR 917 del 22.12.1986, le parole da "gli assegni vitalizi di cui alla ..fino a ciascuno i propri elementi" sono sostituite da : " gli assegni vitalizi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art.50 sono assoggettati a tassazione per l'ottanta per cento del loro ammontare"

Sen. Adriano Musi

Sen. Agostini



A.S. 3584

Emendamento



Art. 3

Al comma 7, dopo le parole: " 31 dicembre 2013" aggiungere le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2014 viene introdotto un contributo sanitario a carico del datore di lavoro, a copertura degli oneri di cui al precedente comma 6".

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7bis. "dal 1° gennaio 2014 le detrazioni di cui all'art.13 del D.P.R. 31 dicembre 1986 n.917, sono proporzionalmente incrementate, a regime, per un importo pari a 709 milioni per il 2014, 810 milioni e decorrere dal 2015".

Sen. Adriano Musi



A.S. 3584

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

“7-bis. All'articolo 9 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: “a) dopo il comma 1, inserire il seguente: “1-bis. Ferme le disposizioni speciali che regolano il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), nonché la competenza e l'esecuzione delle relative formalità, il gettito dell'imposta, nella misura stabilita dalla Provincia destinataria, è riversato alla Provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo e, per il resto, come intestatario del veicolo, cioè, a seconda dei casi, proprietario, acquirente con riserva di proprietà, usufruttuario o del locatario si effettua anche per l'imposta che colpisce la richiesta di annotazione al PRA del trasferimento di proprietà a favore del nudo proprietario o di una società di leasing contemporanea alla richiesta di annotazione dell'usufrutto o della locazione con facoltà di compera.”

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 e come modificato con il comma 7-bis che precede, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione già corrisposte secondo le menzionate disposizioni.”

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

3.49

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti commi:

7-bis. Nell'articolo 9 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:


a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Ferme le disposizioni speciali che regolano il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), nonché la competenza e l'esecuzione delle relative formalità, il gettito dell'imposta, nella misura stabilita dalla Provincia destinataria, è riversato alla Provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo e, per il resto, come intestatario del veicolo, cioè, a seconda dei casi, proprietario, acquirente con riserva della proprietà, usufruttuario o locatario con facoltà di compera. Il riversamento alla provincia di sede legale o residenza dell'usufruttuario o del locatario si effettua anche per l'imposta che colpisce la richiesta di annotazione al PRA del trasferimento di proprietà a favore del nudo proprietario o di una società di leasing contemporanea alla richiesta di annotazione dell'usufrutto o della locazione con facoltà di compera".

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, e come modificato con il comma 7-bis che precede, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione (IPT) già corrisposte secondo le menzionate disposizioni.


VICARI



BONFRISCO



3.80



EMENDAMENTO
Articolo 3


Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 9 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:


a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Ferme le disposizioni speciali che regolano il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), nonché la competenza e l'esecuzione delle relative formalità, il gettito dell'imposta, nella misura stabilita dalla Provincia destinataria, è riversato alla Provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo e, per il resto, come intestatario del veicolo, cioè, a seconda dei casi, proprietario, acquirente con riserva della proprietà, usufruttuario o locatario con facoltà di compera. Il riversamento alla provincia di sede legale o residenza dell'usufruttuario o del locatario si effettua anche per l'imposta che colpisce la richiesta di annotazione al PRA del trasferimento di proprietà a favore del nudo proprietario o di una società di leasing contemporanea alla richiesta di annotazione dell'usufrutto o della locazione con facoltà di compera".

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, e come modificato con il comma 7-bis che precede, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione (IPT) già corrisposte secondo le menzionate disposizioni.».

SPADONI URBANI



3.81



Motivazione

La formulazione della lettera a) del comma 2, articolo 9, DL 174/2012 - che aggiunge un comma 1-bis all'art. 56 del decreto legislativo 446/1997 istitutivo dell'Imposta Provinciale di Trascrizione sulle formalità (immatricolazioni, trasferimenti di proprietà ecc.) automobilistiche, con acronimo IPT - si presta a equivoci ed è comunque incompleta.

In particolare poi potrebbe condurre a spostamenti/sperequazioni nel gettito della tassa automobilistica (bollo auto) di competenza regionale, a causa delle controversie registrazioni che ne derivano.

Senza dimenticare infine che le operazioni presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) sono disciplinate da norme speciali.

Pertanto con l'emendamento proposto, fermi gli effetti sostanziali del testo originario del Decreto Legge 174, Se ne opera una più puntuale stesura, anche per assicurare la coerenza del riversamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) in tutte le circostanze.

Inoltre, quanto introdotto dal comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del DL 174/2012 relativamente all'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), ha comportato un incremento (superiore anche al 400%) di detta imposta.

Il problema però è che tale incremento, causa la formulazione della disposizione (nonché l'entrata in vigore immediata del decreto legge 174) e una caratteristica di base dell'IPT, colpisce anche negozi automobilistici e immissioni in circolazione di veicoli conclusi anteriormente al decreto legge stesso, anche – e soprattutto - sul piano economico/finanziario (segnatamente sui costi di immatricolazione o di passaggio di proprietà già ben definiti).

Quindi, ad evitare effetti retroattivi, contenziosi tra le parti e con la P.A., esborsi iniqui etc., occorre legare l'incremento del tributo agli elementi certi e incontrovertibili che sono le formalità intraprese dalla data di entrata in vigore del decreto legge 174.

381

②

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. . Nell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Ferme le disposizioni speciali che regolano il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), nonché la competenza e l'esecuzione delle relative formalità, il gettito dell'imposta, nella misura stabilita dalla Provincia destinataria, è riversato alla Provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo e, per il resto, come intestatario del veicolo, cioè, a seconda dei casi, proprietario, acquirente con riserva della proprietà, usufruttuario o locatario con facoltà di compera. Il riversamento alla provincia di sede legale o residenza dell'usufruttuario o del locatario si effettua anche per l'imposta che colpisce la richiesta di annotazione al PRA del trasferimento di proprietà a favore del nudo proprietario o di una società di leasing contemporanea alla richiesta di annotazione dell'usufrutto o della locazione con facoltà di compera.". 7-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, e come sostituito dal comma 7-bis che precede, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione (IPT) già corrisposte secondo le menzionate disposizioni..

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 15.000;

2014: - 15.000;

2015: - 15.000.

3.82

FILIPPI Marco



EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti commi:

7-bis. Nell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Ferme le disposizioni speciali che regolano il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), nonché la competenza e l'esecuzione delle relative formalità, il gettito dell'imposta, nella misura stabilita dalla Provincia destinataria, è riversato alla Provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo e, per il resto, come intestatario del veicolo, cioè, a seconda dei casi, proprietario, acquirente con riserva della proprietà, usufruttuario o locatario con facoltà di compera. Il riversamento alla provincia di sede legale o residenza dell'usufruttuario o del locatario si effettua anche per l'imposta che colpisce la richiesta di annotazione al PRA del trasferimento di proprietà a favore del nudo proprietario o di una società di leasing contemporanea alla richiesta di annotazione dell'usufrutto o della locazione con facoltà di compera."

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, e come sostituito dal comma 7-bis che precede, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione (IPT) già corrisposte secondo le menzionate disposizioni.

3.83

VICARI *Simon Vicari*BONFRISCO *Bonfrisco*

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. . Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione (IPT) già corrisposte secondo le menzionate disposizioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 15.000;

2014: - 15.000;

2015: - 15.000.

3.84

FILIPPI Marco



All'articolo 3, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione (IPT) già corrisposte secondo le menzionate disposizioni."

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



3.85


EMENDAMENTO

ART. 3



Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. . Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione (IPT) già corrisposte secondo le menzionate disposizioni..

VICARI



BONFRISCO




3.86

EMENDAMENTO
Articolo 3


Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione (IPT) già corrisposte secondo le menzionate disposizioni.»

SPADONI URBANI



3.87



Motivazione

Il comma 1-bis dell'articolo 56 del D. Lgs. 446/1997 - introdotto dal comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del DL 174/2012 relativamente all'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), che si applica alle formalità automobilistiche (immatricolazioni, passaggi di proprietà ecc....) - ha comportato un incremento (superiore anche al 400%) di detta imposta.

Il problema però è che tale incremento, causa la formulazione della disposizione (nonché l'entrata in vigore immediata del decreto legge 174) e una caratteristica di base dell'IPT, colpisce anche negozi automobilistici e immissioni in circolazione di veicoli conclusi anteriormente al decreto legge stesso, anche - e soprattutto - sul piano economico/finanziario (segnatamente sui costi di immatricolazione o di passaggio di proprietà già ben definiti)

Quindi, ad evitare effetti retroattivi, contenziosi tra le parti e con la P.A., esborsi iniqui etc., occorre legare l'incremento del tributo agli elementi certi e incontrovertibili che sono le formalità intraprese dalla data di entrata in vigore del decreto legge 174.

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013, o, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, fino al periodo di imposta in corso alla predetta data».

Conseguentemente,

- a) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701);
- b) *All'articolo 3*, al comma 28, sostituire le parole: “248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015” con le seguenti: “265 milioni di euro per l'anno 2014, di 142 milioni di euro per l'anno 2015 e di 209 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016” .

BUBBICO, AGOSTINI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI TOMASELLI

Bubbico

3.88

**ALL'ARTICOLO 3, DOPO IL COMMA 7
AGGIUNGERE IL SEGUENTE:**

A.S. 3584

7-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;


alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) *all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.


Sen. Vedani



Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari



A.S. 3584

EMENDAMENTO

All'art. 3, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7 bis. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la parola "commercio" sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".

7 ter. In attuazione di quanto previsto all'articolo 17, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 2, al punto 1 della tabella allegata al decreto 27 novembre 1998, n.435, è inserita la lettera "g) motoveicoli oltre 11 kW : € 40".

Sen. Milana



3.90

EMENDAMENTO


Art.3

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

7bis. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la parola "commercio" sono inserite le seguenti: *"nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria"*.

7ter. In attuazione di quanto previsto all'articolo 17, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 2, al punto 1 della tabella allegata al decreto 27 novembre 1998, n.435, è inserita la lettera "g) motoveicoli oltre 11 kW : € 40".

DE ANGELIS



3.91

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «ridotte nella misura del 50 per cento» sono soppresse.

Conseguentemente, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

b) al comma 3-*bis*, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI

Mascitelli

3.92

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.

LANNUTTI



3.93

Disegno di legge 3584


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma 7 bis

7 bis). Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dai commi 1 e 2 della presente legge, al fine di dare applicazione al nuovo regime finanziario regionale disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006 secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n.118 del 2012, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della Sardegna, con le procedure di cui all' articolo 27 della legge n.42/2009 , le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la regione Sardegna.

SANNA



3.94


EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art.3

Sopprimere il comma 8.

Thaler

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Thaler', written in a cursive style.

3.95

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

<< 8-bis. Gli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono detraibili dall'imposta lorda per un ammontare non superiore a euro 3.000 per ciascun periodo d'imposta. Ai fini della determinazione del predetto limite rilevano anche gli oneri e le spese la cui detraibilità è riconducibile all'articolo 15 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e non si tiene conto delle spese di cui all'articolo 15, commi 1, lettere c), c-ter) g), h) *i-septies*) e *i-octies*), e 1-*quater*, del citato testo unico.

8-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sen. Anna Bonfrisco



3.96

EMENDAMENTO


ARTICOLO 3


Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la parola: "commercio" sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".

8-ter. Al punto 1 della tabella allegata al decreto 27 novembre 1998, n. 435, è inserita la lettera "g) motoveicoli oltre 11 kW: Euro 40"».

SPADONI URBANI


3.97

**MOTIVAZIONE:**

Come precisato dal Dipartimento delle Finanze MEF con Nota prot. n. 23970 del 31 ottobre 2012, l'art. 9 comma 2 del dl n. 174/2012 ha invertito la precedente regola della destinazione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) alla Provincia del venditore, individuando di fatto nella Provincia nella quale il veicolo è presuntivamente destinato a circolare il beneficiario del gettito fiscale: la Provincia dell'acquirente nelle semplici formalità di prima intestazione e di trasferimento di proprietà del veicolo, ma anche, per coerenza, la Provincia del locatario a titolo di locazione finanziaria inteso come utilizzatore dello stesso.

Tuttavia, affinché nel nuovo sistema sussista una qualche coerenza e relativa certezza del diritto, deve essere necessariamente previsto un ulteriore adeguamento normativo.

Infatti, stante l'attuale disciplina riguardante l'IPT, il locatario che acquisisce in leasing un veicolo, al contrario dell'acquisto diretto, si trova a sostenere una doppia ed ingiustificata imposizione dell'imposta, in sede sia di stipula sia di riscatto del veicolo. Tale sperequazione di trattamento impositivo risulta ancora maggiore nei casi di acquisizione in leasing di veicoli cd. "pesanti" laddove l'importo dell'IPT supera nella generalità dei casi addirittura il prezzo di riscatto del veicolo. In questo caso, è imprescindibile riconoscere l'esonero dal pagamento dell'IPT in sede di riscatto per non discriminare la locazione finanziaria rispetto all'acquisto diretto intervenendo nella disposizione (art. 56, comma 6, D.Lgs. 446/97)

che già prevede l'esonero da IPT per le cd. "minivolture" (vale a dire la vendita di un veicolo da un privato a un concessionario/rivenditore di veicoli usati), peraltro, tale modifica trova riscontro nella *ratio*, contenuta nel nostro ordinamento tributario, del divieto di duplicazione impositiva e di far gravare il prelievo sullo stesso contribuente.

Con il comma 2 ter invece, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è introdotta l'IPT in misura fissa (euro 40) per la prima iscrizione e le formalità riguardanti i motoveicoli oltre i 125 cc".

Nel complesso, il combinato disposto delle due proposte normative recate al comma 2 bis e al comma 2 ter comporterebbero un recupero di gettito di circa 500 milioni su base annua.

3.97

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.3

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,65 per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento.

MASCITELLI, LANNUTTI

Mascitelli

3.98

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. I commi da 290 a 294 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono abrogati.

9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

9-quater. Il decreto di cui al comma *9-ter* è adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a un punto percentuale esclusivamente rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di economia e finanza (DEF); il medesimo decreto non può essere adottato qualora, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del citato comma *9-ter*, rispetto a quello indicato nel DEF.

9-quinquies. In ogni caso il decreto di cui al comma *9-ter* deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno per definire le aliquote di cui al medesimo comma *9-ter* per l'anno successivo in riferimento all'incremento del prezzo rispetto all'anno precedente a tale data. Il decreto non può essere adottato qualora, nella media dell'anno, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del citato comma *9-ter*, rispetto a quello dell'anno precedente.

9-sexies. I decreti di cui ai commi *9-quater* e *9-quinquies*, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicurano che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di livelli minimi delle accise.

9-septies. In sede di prima attuazione, il decreto di cui al comma *9-ter* è adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora ricorrano le condizioni di cui al comma *9-quater*.

9-octies. Nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di accisa di cui al comma *9-ter* del presente articolo determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, le somme corrispondenti a tali economie, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono prelevate dalla contabilità speciale di tesoreria n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» e versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, a decorrere dall'anno 2013, agli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, prorogati ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MASCITELLI, LANNUTTI



3.99

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I commi 290, 291, 292 e 293 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono sostituiti dai seguenti:

«290. Ai fini del contenimento della dinamica inflazionistica, specialmente in presenza di aumenti dei prezzi nei mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti finiti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le misure delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante sono variate separatamente ad ogni trimestre allo scopo di compensare le eventuali maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni dei prezzi industriali dei suddetti carburanti, espressi in euro, tenendo conto delle variazioni del valore medio degli stessi prezzi nel trimestre di riferimento rispetto al trimestre precedente. I prezzi industriali dei carburanti cui fare riferimento sono quelli pubblicati sull'*Oil Bulletin* della Commissione europea rispettivamente per la benzina e per il gasolio usato come carburante.

291. Per ciascuno dei carburanti, la variazione di cui al comma precedente è adottata entro trenta giorni dalla fine del trimestre, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nel caso sia possibile variare l'accisa per quel carburante per un valore di almeno un centesimo di euro al litro in relazione all'ammontare delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto. Le variazioni delle aliquote debbono essere effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise e dal provvedimento di cui sopra non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

292. Nel caso in cui le variazioni dei prezzi e l'andamento delle entrate dell'imposta sul valore aggiunto non permettano le variazioni di accisa nella misura minima di cui al comma 291, le eventuali maggiori entrate vengono cumulate separatamente per ciascun carburante per essere considerate nel calcolo del primo provvedimento che sia possibile emanare ai sensi del comma precedente.

293. La prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti avviene a partire dal riferimento all'intero secondo semestre del 2012, rispetto ai valori del semestre precedente, e il decreto che stabilisce le eventuali variazioni delle aliquote dell'accisa deve essere adottato entro il 31 gennaio 2013».

BUBBICO, AGOSTINI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI TOMASELLI

Bubbico

3.100

AS. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9 15-bis. Per le regioni nel cui territorio insistono impianti di raffinazione dislocati in località costiere, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti.

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:

,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

PISTORIO


3.101

AS. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione Sicilia , è retrocesso alla Regione siciliana un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni ad integrazione dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del *decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*.

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:

,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

PISTORIO
Pistorio

3.102

AS. 3584

EMENDAMENTO


Art. 3

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Una quota non inferiore al 25 per cento del gettito delle accise riscosse e che gravano sui prodotti petroliferi raffinati di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, per riscaldamento e per la produzione di energia, utilizzati in Sicilia è finalizzata alla bonifica dei territori ove sono localizzate le raffinerie per il trattamento e la lavorazione di tali prodotti petroliferi e che nel tempo hanno subito una grave compromissione del suolo, delle falde acquifere, delle coste e dell'atmosfera.

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:

,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.


PISTORIO

3.103

A.S. 3584


Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 9, inserire i seguenti:

“9-bis. Al fine di calmierare gli aumenti del prezzo finale dei carburanti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emana il decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9-ter. Ogni tre mesi, a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, procede alla verifica dell'incremento del prezzo finale dei carburanti e procede, se del caso, all'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”

Garavaglia
Vaccari



3.104

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9.bis. Al fine di favorire lo sviluppo e l'utilizzo dei biocarburanti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, il biometano prodotto e utilizzato dagli stessi produttori per autotrazione è esente da accise."

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 200 milioni di euro;

Vallardi

Vaccari



~~Esenzione da accise per il biometano utilizzato dai produttori per autotrazione~~

3.105

EMENDAMENTO ALL'AS 3584

All'articolo 3, dopo il comma 9 inserire il seguente:

<<9.bis: Il comma 6 dell'art 47 del TUIR è così modificato:

In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci.

Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione di imposta, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili: la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati dal comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione di imposta, a partire dal meno recente, fermo restando le norme in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.

In ragione di tale modifica e per ragioni di sistematicità delle norme sulla tassazione derivante da attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione, e sulle interpretazioni delle stesse, sono abrogati:

- l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 24 della Legge 576/1975
- il comma 3 dell'art. 8 della Legge 72/1983
- il comma 4 dell'art 4 della Legge 408/1990
- il comma 4 dell'art. 26 della Legge 413/1991
- il comma 4 dell'art 13 della Legge 342/2000
- il comma 23 dell'art. 15 del D.L. 185/2008 convertito in Legge 2/2009>>

Garavaglia

vaccari



3.106

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

BUGNANO, MASCITELLI, BELISARIO, CARLINO, LANNUTTI, PARDI



3.107

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

Conseguentemente, al comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

BARBOLINI, AGOSTINI, GHEDINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna
Maria, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Barbolini

3.108

AS 3584

Art. 3

Emendamento

Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2014 e di 139 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".

GHEDINI

ROILO

TREU

CASTRO

DE LUCA CRISTINA

ADRAGNA

BASSOLI

BIANCHI

BLAZINA

FASANO

FONTANA

ICHINO

MORRA

NEROZZI

PASSONI

PONTONE

SCARABOSIO


SPADONI URBANI

Ghedini

3.109

EMENDAMENTO

ART. 3



Sopprimere il comma 10.

3.110

Sen. Gilberto PICCHETTO FRATIN

Motivazioni

1. **Nessuna infrazione.** Si sottolinea che sull'IVA al 4% non è stata avviata alcuna procedura di infrazione. Si è solo in presenza di una procedura Pilot che potrebbe essere superata anche grazie al più ampio lavoro che la Commissione Europea sta portando avanti a sostegno dell'impresa sociale e sulla introduzione di aliquote ridotte.
2. **L'Europa va in direzione opposta.** Il 19 ottobre la Commissione ha avviato il Consultation paper Review of existing legislation on VAT reduced rates che ha lo scopo di individuare quali siano le necessità di introduzione nel 2013 di aliquote agevolate per settori e politiche in linea con quelle europee. Si ricorda che la Commissione europea recentemente ha già lanciato il tema del sostegno all'imprenditoria sociale con una Comunicazione specifica, che si basa sulle esperienze più note come quella della cooperazione sociale italiana. Pertanto, se non fosse prevista l'IVA agevolata per prestazioni socio sanitarie ed educative rese dalle cooperative sociali, paradossalmente, nel 2013, si potrebbe richiedere di introdurla.
3. **Quali effetti su persone e lavoratori.** La previsione non determinerà nessun aumento del gettito ma solo una riduzione dei servizi agli utenti e gravi ricadute occupazionali (42.800 licenziamenti). La riduzione dei servizi si abbatterebbe su anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psico-fisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.
4. **Quali soluzioni.** L'entità modesta delle entrate previste fa ritenere che sia agevole individuare una copertura (ad esempio spalmando tale ipotetica, e sopravvalutata, cifra su altre voci, o prevedendo riduzioni di fondi specifici etc.). In queste settimane abbiamo potuto incontrare autorevoli esponenti del Parlamento Italiano. A tal proposito preferiamo affidare le soluzioni possibili alle competenze e alla specifica e puntuale conoscenza delle rappresentanze politiche.
5. **Perché intervenire ora.** La Camera ha differito l'aumento dell'IVA di un anno, al 2014. Ma ciò non basta per due ordini di ragioni: la prima è che in primavera si concluderà questa legislatura e si aprirà la successiva con un nuovo Governo che dovrà riprendere in mano il dossier, con rischio di non intervenire a livello nazionale e europeo, tempestivamente. La seconda è che per le imprese un mero rinvio anticiperà di fatto, già nel 2013, le ripercussioni negative anche dal punto di vista occupazionale.

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Sostituire il comma 10 con il seguente:



«14. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “operano una ritenuta del 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”;

b) al comma 3-bis, le parole: “una ritenuta con aliquota del 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”».

Conseguentemente, sopprimere i commi 11 e 12.

MASCITELLI, BUGNANO



EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« b-bis) all'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:


"a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;"»

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".

SPADONI URBANI



VICARI



3.112

AS. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

Comma 10

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

"10-bis. le disposizioni del comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari"

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:


,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per ciascun anno del triennio 2013-2015, fino alla concorrenza degli oneri arrecati dal comma 10-bis del presente articolo .

PISTORIÒ


3.113

EMENDAMENTO

ART. 3



Sopprimere il comma 11.

3. 114


Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN

Motivazioni

1. **Nessuna infrazione.** Si sottolinea che sull'IVA al 4% non è stata avviata alcuna procedura di infrazione. Si è solo in presenza di una procedura Pilot che potrebbe essere superata anche grazie al più ampio lavoro che la Commissione Europea sta portando avanti a sostegno dell'impresa sociale e sulla introduzione di aliquote ridotte.
2. **L'Europa va in direzione opposta.** Il 19 ottobre la Commissione ha avviato il Consultation paper Review of existing legislation on VAT reduced rates che ha lo scopo di individuare quali siano le necessità di introduzione nel 2013 di aliquote agevolate per settori e politiche in linea con quelle europee. Si ricorda che la Commissione europea recentemente ha già lanciato il tema del sostegno all'imprenditoria sociale con una Comunicazione specifica, che si basa sulle esperienze più note come quella della cooperazione sociale italiana. Pertanto, se non fosse prevista l'IVA agevolata per prestazioni socio sanitarie ed educative rese dalle cooperative sociali, paradossalmente, nel 2013, si potrebbe richiedere di introdurla.
3. **Quali effetti su persone e lavoratori.** La previsione non determinerà nessun aumento del gettito ma solo una riduzione dei servizi agli utenti e gravi ricadute occupazionali (42.800 licenziamenti). La riduzione dei servizi si abbatterebbe su anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psico-fisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.
4. **Quali soluzioni.** L'entità modesta delle entrate previste fa ritenere che sia agevole individuare una copertura (ad esempio spalmando tale ipotetica, e sopravvalutata, cifra su altre voci, o prevedendo riduzioni di fondi specifici etc.). In queste settimane abbiamo potuto incontrare autorevoli esponenti del Parlamento Italiano. A tal proposito preferiamo affidare le soluzioni possibili alle competenze e alla specifica e puntuale conoscenza delle rappresentanze politiche.
5. **Perché intervenire ora.** La Camera ha differito l'aumento dell'IVA di un anno, al 2014. Ma ciò non basta per due ordini di ragioni: la prima è che in primavera si concluderà questa legislatura e si aprirà la successiva con un nuovo Governo che dovrà riprendere in mano i dossier, con rischio di non intervenire a livello nazionale e europeo, tempestivamente. La seconda è che per le imprese un mero rinvio anticiperà di fatto, già nel 2013, le ripercussioni negative anche dal punto di vista occupazionale.

EMENDAMENTO

ART. 3



Sopprimere il comma 12.

3.115

Sen. Gilberto PICHETTO ERATIN

Motivazioni

1. **Nessuna infrazione.** Si sottolinea che sull'IVA al 4% non è stata avviata alcuna procedura di infrazione. Si è solo in presenza di una procedura Pilot che potrebbe essere superata anche grazie al più ampio lavoro che la Commissione Europea sta portando avanti a sostegno dell'impresa sociale e sulla introduzione di aliquote ridotte.
2. **L'Europa va in direzione opposta.** Il 19 ottobre la Commissione ha avviato il Consultation paper Review of existing legislation on VAT reduced rates che ha lo scopo di individuare quali siano le necessità di introduzione nel 2013 di aliquote agevolate per settori e politiche in linea con quelle europee. Si ricorda che la Commissione europea recentemente ha già lanciato il tema del sostegno all'imprenditoria sociale con una Comunicazione specifica, che si basa sulle esperienze più note come quella della cooperazione sociale italiana. Pertanto, se non fosse prevista l'IVA agevolata per prestazioni socio sanitarie ed educative rese dalle cooperative sociali, paradossalmente, nel 2013, si potrebbe richiedere di introdurla.
3. **Quali effetti su persone e lavoratori.** La previsione non determinerà nessun aumento del gettito ma solo una riduzione dei servizi agli utenti e gravi ricadute occupazionali (42.800 licenziamenti). La riduzione dei servizi si abbatterebbe su anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psico-fisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.
4. **Quali soluzioni.** L'entità modesta delle entrate previste fa ritenere che sia agevole individuare una copertura (ad esempio spalmando tale ipotetica, e sopravvalutata, cifra su altre voci, o prevedendo riduzioni di fondi specifici etc.). In queste settimane abbiamo potuto incontrare autorevoli esponenti del Parlamento Italiano. A tal proposito preferiamo affidare le soluzioni possibili alle competenze e alla specifica e puntuale conoscenza delle rappresentanze politiche.
5. **Perché intervenire ora.** La Camera ha differito l'aumento dell'IVA di un anno, al 2014. Ma ciò non basta per due ordini di ragioni: la prima è che in primavera si concluderà questa legislatura e si aprirà la successiva con un nuovo Governo che dovrà riprendere in mano i dossier, con rischio di non intervenire a livello nazionale e europeo, tempestivamente. La seconda è che per le imprese un mero rinvio anticiperà di fatto, già nel 2013, le ripercussioni negative anche dal punto di vista occupazionale.

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:


"12-bis. In coerenza con quanto previsto dall'art. 4, commi 62 e 63, della legge 28 giugno 2012 n. 92, per l'anno 2013 nella destinazione delle risorse stanziata per incentivare, attraverso le appropriate modalità di detassazione, la produttività, alle forme di partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili e al capitale dell'impresa viene riservata una quota non inferiore al 15%."

Maurizio Castro

Tiziano Treu

Maurizio Castro
Tiziano Treu

3.116



EMENDAMENTO

ART 1

DOPO IL COMMA 12, AGGIUNGERE IL SEGUENTE:

12_bis «In coerenza con quanto previsto dall'art. 4, commi 62 e 63, della legge 28 giugno 2012 n. 92, per l'anno 2013 viene data priorità, nella destinazione delle risorse stanziare per incentivare, attraverso le appropriate modalità di detassazione, la produttività, alle forme di partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili e al capitale dell'impresa. »

SEN CASTRO

Moni D. Castro

3.117



A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7bis. L'aliquota di cui al precedente comma 7 si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e relative pertinenze ed alle unità immobiliari locate e adibite ad abitazione principale del locatario e loro pertinenze, che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale come definito, in applicazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, dal decreto ministeriale 22 aprile 2008.”

Conseguentemente ai commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole “l'aliquota dello 0,05 per cento” con le seguenti: “l'aliquota dello 0,06 per cento”

Conseguentemente al comma 42 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

SEN. MILANA

3.118

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'art. 13, comma 11, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "riservata allo Stato per gli immobili" inserire le seguenti: "utilizzati dalle cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, per i propri fini istituzionali, nonché".

Conseguentemente ai commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole "l'aliquota dello 0,05 per cento" con le seguenti: "l'aliquota dello 0,06 per cento"

Conseguentemente al comma 42 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

SEN. MILANA

3.119

A.S.3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 12, introdurre il seguente: "12-bis. Il comma 465 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004 , n. 311, è abrogato"

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000;

2014: - 5.000;

2015: - 5.000.

GHEDINI



3.120

.S.3584

Emendamento

Articolo 3


Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. Gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti generali e di settore per qualificare i soggetti e le attività di cui alla lettera i), dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, come svolte in modo diretto e indiretto con modalità non commerciale cioè non tipiche dell'attività di mercato.

Sen. Latronico 

Sen. Baio





3.121

Motivazione:

La modifica della normativa in materia di esenzione, con la sola e troppo generica dicitura: "modalità non commerciale" rischia di includere nel pagamento tutte le attività no profit senza finalità di lucro che con questa modifica potranno continuare ad avere il riconoscimento di svolgere attività di pubblica utilità attraverso il mantenimento dell'esenzione dell'imposta.

3.121



A.S.3584


Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. Gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti generali e di settore per qualificare i soggetti e le attività di cui alla lettera i), dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, come svolte in modo diretto e indiretto con modalità non lucrative.


Sen. Latronico

Sen. Baio




3.122



Motivazione:

La modifica della normativa in materia di esenzione, con la sola e troppo generica dicitura: "modalità non commerciale" rischia di includere nel pagamento tutte le attività no profit senza finalità di lucro che con questa modifica potranno continuare ad avere il riconoscimento di svolgere attività di pubblica utilità attraverso il mantenimento dell'esenzione dell'imposta.

3.122



A.S. N. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente,

Al comma 42, del medesimo articolo 3, aggiungere, in fine, le parole:

<< ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 116,9 milioni di euro per l'anno 2013, 143,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 139,2 milioni di euro per l'anno 2015.>>

SEN. MILANA


3.123

A.S. N. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3


Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente,


Al comma 42, del medesimo articolo 3, aggiungere, in fine, le parole:

<< ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 116,9 milioni di euro per l'anno 2013, 143,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 139,2 milioni di euro per l'anno 2015.>>

PICHELTO FRATIN



3.124



ART. 3

Sopprimere il comma 13.


Conseguentemente,

Al comma 42, del medesimo articolo 3, aggiungere, in fine, le parole:

<<, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 116,9 milioni di euro per l'anno 2013, 143,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 139,2 milioni di euro per l'anno 2015.>>

Sen. Antonio d'Alì

3.125



AS 3584

Articolo 3

Emendamento

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente: a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aliquote di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato.

BAIO



3.126

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente:

al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione con le seguenti: con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione;

al comma 15, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nazionale di riferimento del contratto con le seguenti: con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.

al comma 42, aggiungere in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in manie, lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

DE TONI, CAFORIO, CARLINO

DeToni

3.127

3.128

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 2, è aggiunto il seguente: << "1-bis. - Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1, per i soli dipendenti privati che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5% e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica immediatamente superiore ove prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta all'atto del pensionamento. Per i soli dipendenti pubblici la retribuzione pensionabile di cui al comma 1, si intende onnicomprensiva anche dell'indennità integrativa speciale, prescindendo dalla data di cessazione dell'avente causa.

b) dopo il comma 3 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. "A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione ai soggetti di cui al comma 3 ed al presente comma 3-bis è corrisposto un nuovo speciale assegno vitalizio non reversibile pari ad euro 1.533 mensili, corrispondente alla somma matematica dei due assegni originari riferiti all'art. 3 e alla normativa indicata nel periodo in appresso, soggetto, fin dalla data rispettivamente prevista per ciascuno degli assegni, alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data cessano di essere corrisposti agli aventi diritto lo speciale assegno vitalizio non reversibile di nominali 1033 Euro mensili e l'assegno vitalizio non reversibile nominale di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni.

3-ter. - A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione il vitalizio di cui al comma 3 bis è concesso altresì al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti ai genitori, degli invalidi permanenti ancora in vita in misura non inferiore alla percentuale del 50 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1. Tale assegno vitalizio in caso di morte dell'invalido assorbe quello di cui al comma 3. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il nuovo speciale assegno vitalizio sia stato già erogato a ciascuno dei genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto al suddetto beneficio."

c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:<< "ART. 7 - 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in loro mancanza ai genitori, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento complessivo in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal 1 gennaio 2007, la presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi ancora in vita. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1 gennaio 2007.

13-ter. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi.

13-quater. Il comma 2 dell'art. 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.

13-quinquies. Il comma 2-bis dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai fini della sua applicazione per quanto attiene l'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, si interpreta nel senso che essa è riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione ed è

rappresentata dalla retribuzione lorda di fatto quale definita dall'ISTAT e cioè determinata dalla somma della componente continuativa ed accessoria nonché della componente saltuaria e occasionale delle retribuzioni, prescindendo, senza alcuna limitazione, da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale.

13-sexies. Il comma 3 dell'art. 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che il beneficio previsto dello speciale assegno vitalizio mensile di originari euro 1.033, soggetto a perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, per i superstiti delle vittime, è erogabile anche a favore dei familiari, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni ed in mancanza ai genitori, degli invalidi con inabilità pari o superiore al 25%, determinata o rideterminata ai sensi dell'art. 6 comma 1, anche se deceduti per qualunque causa.

13-septies. A decorrere dal 26 agosto 2004, fatta salva la disciplina prevista dal comma 1 per i soggetti interessati, è altresì assicurata la rivalutazione costante, in forma semplificata, dei rispettivi trattamenti pensionistici. Detta rivalutazione è operata applicando sulla misura della pensione in essere dall'inizio di ogni anno, l'incremento percentuale derivante dalla sommatoria del tasso di inflazione medio pieno e del tasso percentuale di crescita annuo delle retribuzioni lorde di fatto dell'unità di lavoro equivalente, a tempo lavorativo pieno (ULA). Per i suddetti tassi, si fa riferimento a quelli rilevati annualmente dall'ISTAT sull'anno solare precedente, per ognuna delle categorie produttive di appartenenza. Ogni biennio, si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura intera della pensione in essere, con decorrenza di maturazione 1 settembre 2004, per le pensioni già attive all'entrata in vigore della legge, mentre per le pensioni costituite successivamente al 26 agosto 2004, la maturazione del primo incremento del 2,5 per cento decorre dalla data del pensionamento. Ove più favorevole, si applica comunque la disciplina di cui al comma 1".

13-octies. Al comma 8 dell'art.1 della legge 23 agosto 2004, n. 243 sono aggiunti i seguenti: "8-bis. I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni in vigore, nei rispettivi regimi previdenziali, esclusivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica anche con riferimento ai casi a venire. In ogni caso si prescinde comunque da ogni successiva modificazione delle normative.

8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis possono richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza od al Ministero del Lavoro, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda."

Conseguentemente,

- le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a ~~100~~ 3.128 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)
- all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole " di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti " di 541 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

MERCATALI

Merceboli

3.128

2

2

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole "a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 2014".

AGOSTINI, FILIPPI Marco, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Agostini

3.129

A.S. 3584

Emendamento A.S. 3584


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Art. 3


Dopo il comma 13, inserire il seguente:

<<13-bis. Al fine di potenziare l'azione di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, per il triennio 2013-2015, il numero dei controlli in attuazione del piano di verifiche straordinario di cui al decreto legge n.112 del 2008, come integrato dalla legge 23 dicembre 2009, n.191, è raddoppiato nelle regioni ove sono stati registrati i maggiori tassi di revoche.>>.

Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari



A.S. 3584

Emendamento A.S. 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Art. 3

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

<<13-bis. A decorrere dal 1^o gennaio 2013, le pensioni erogati da gestioni previdenziale pubbliche e private, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili>>

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

Handwritten signatures of Sen. Garavaglia and Sen. Vaccari. The signature of Sen. Garavaglia is written above the signature of Sen. Vaccari.

3.131

A.S. 3584

Emendamento A.S. 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)


Art. 3

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

<<13-bis. Per il personale dipendente pubblico, anche di qualifica dirigenziale, nonché per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con redditi superiori a 150.000 euro, gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, non sono utili ai fini della maturazione degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.>>

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

Handwritten signatures of Sen. Garavaglia and Sen. Vaccari. The signature of Sen. Garavaglia is written above the signature of Sen. Vaccari.

3.132

AS 3584

Articolo 3

Emendamento

Dopo il comma 13 inserire il seguente: " 13 bis. A partire dal 1 gennaio 2013, alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 è corrisposto l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'art. 4 comma 238 Legge 24 Dicembre 2003 n. 350 in sostituzione dell'assegno vitalizio di cui sono destinatari ai sensi dell' art. 4, comma 1°, lett. b, D.P.R. n. 243/06. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato."

BAIO



3.133

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

“13-bis. È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione della disposizione di cui al comma 13, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2013, dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni”.

Sen. Enzo GHIGO



3.134



Motivazione

Tenendo conto dell'efficacia fino al 2016, disposta ai sensi della legge 92 di riforma del mercato del lavoro, della disciplina in materia di mobilità di cui alla Legge 223/91, si fa presente la complementarità rispetto a quest'ultima normativa della disposizione in esame, destinata a fornire un idoneo strumento di ricollocazione del personale soggetto a licenziamento per giustificato motivo per le imprese inferiori a 15 dipendenti, e pertanto estraneo all'area di applicazione delle procedure e delle forme di sostegno al reddito previste dalla Legge 223.

ARTICOLO 19 L. 2/2009

13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

3.134

2/2

EMENDAMENTI AS.3584

ART.3

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

"13-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sino al 31 dicembre 2015 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle aziende private, nonché dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'*art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro."

13-ter. Le risorse di cui al comma 13-bis affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, ad integrazione delle risorse già destinate dai commi 519, 520 e 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 3, comma 94 della legge 24 dicembre 2007, n.244 e successive modificazioni, a favore dei piani di stabilizzazione del personale precario del pubblico impiego.

MASCITELLI

Mascitelli

3.135

Emendamento

Art. 3

Sostituire i commi da 14 a 17 con i seguenti:

14. La compravendita di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 i) emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da filiali o società controllate estere di soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero acquistati/venduti, anche se emessi da soggetti esteri, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da filiali o società controllate estere di soggetti residenti nel territorio dello Stato, è soggetta ad imposta di bollo con le aliquote indicate nel successivo comma 22. L'imposta è dovuta anche se l'operazione avviene al di fuori del territorio dello Stato sempreché la società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'operazione o sua controllante sia residente nel territorio dello Stato ovvero una delle controparti dell'operazione o sua controllante sia residente nel territorio dello Stato.
15. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e degli altri strumenti finanziari partecipativi, delle obbligazioni e degli altri titoli di debito, nonché le sottoscrizioni e i riscatti di quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio. Sono altresì escluse dall'imposta le compravendite di strumenti del mercato monetario di cui all'art. 1, comma 1-ter del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e quelle di titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione Europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, nonché le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aventi come sottostante tali titoli di Stato.
16. L'imposta di cui al comma 14 è dovuta nella misura dello 0,01 per cento del valore della transazione ed è divisa per metà in capo a ciascuna delle controparti delle operazioni di cui al comma 14. Tuttavia l'imposta non è applicata ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni, nonché ai soggetti esteri che intervengono in operazioni di cui al comma 14 che sono soggette ad imposta unicamente perché la controparte o sua controllante è residente nel territorio dello Stato: in tali casi l'imposta è dovuta nella misura dello 0,005 per cento solo dalla controparte residente nel territorio dello Stato soggetta. Per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 20, concluse a decorrere dal 1 gennaio 2013, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni. Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente. Sono esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri della Unione Europea e le banche centrali e organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate al comma 14.
17. Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi dal 14 a 16.

BARBOLINI, FONTANA, ROSSI Paolo



3. 13/6

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Sostituire i commi 14 e 15 con i seguenti:


14. La compravendita di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari partecipativi, quali gli strumenti negoziabili sul mercato dei capitali, gli strumenti del mercato monetario, a eccezione degli strumenti di pagamento, quote o azioni di organismi d'investimento collettivo, emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene fuori borsa con negoziazioni *over-the-counter*. Il campo di applicazione si estende all'obbligo assunto, a seconda che l'ente finanziario coinvolto assuma o meno il rischio intrinseco in un determinato strumento finanziario. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari, obbligazionari e dei predetti strumenti finanziari.

15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto. Sono assoggettati a imposizione anche gli strumenti finanziari consegnati, purché vengano soddisfatte tutte le altre condizioni necessarie per la tassazione.

Conseguentemente, sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 18 a 20, in conformità alle direttive europee e in maniera omogenea alle disposizioni adottate dagli altri Paesi dell'Unione europea che hanno aderito alla procedura decisionale di cooperazione rafforzata prevista dai Trattati istitutivi dell'Unione europea.

MASCITELLI, LANNUTTI



3.137

EMENDAMENTI AS.3584

Art.3

I commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

"14. La compravendita di azioni, e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo. La tariffa è pari a 1 euro per le compravendite effettuate nell'ambito dei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e nei sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati di cui agli articoli 61, 77 bis, 78 e 79. La tariffa è pari allo 0,05% del valore della transazione per le compravendite effettuate nei mercati non regolamentati. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari. Gli ordini cancellati e modificati inoltrati nei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e nei sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati di cui agli articoli 61, 77 bis, 78 e 79 sono assoggettati ad un'imposta di bollo fissa di 0,10 euro a transazione laddove il risultato del rapporto fra il numero di ordini eseguiti e la somma del numero di ordini cancellati e modificati, in un'unica seduta di contrattazione, sia inferiore a 0,02."

15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, effettuate nell'ambito dei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e diverse da quelle sui titoli di stato di paesi appartenenti all'Unione Europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, sono assoggettate ad un'imposta fissa di 1 euro per singolo lotto negoziato. I derivati di cui all'articolo 1 comma 2 lettera i) del Decreto Legislativo n. 58/1998 aventi ad oggetto un rapporto valutario sono assoggettati ad un'imposta di bollo pari allo 0,002% del valore del nozionale movimentato con la transazione; i derivati di cui all'articolo 1 comma 2 lettera i) del Decreto Legislativo n. 58/1998 aventi ad oggetto un sottostante diverso da un rapporto valutario sono assoggettati ad un'imposta di bollo pari ad 1 euro per transazione. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 perfezionate su mercati non regolamentati e diverse da quelle sui titoli di stato di paesi appartenenti all'Unione Europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni sono soggette, al momento della loro conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05% sul valore nozionale di riferimento del contratto. Gli ordini cancellati e modificati inoltrati nei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e nei sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati di cui all'articolo 61 sono assoggettati ad un'imposta di bollo fissa di 0,10 euro a transazione laddove il risultato del rapporto fra il numero di ordini eseguiti e la somma del numero di ordini cancellati e modificati, in un'unica seduta di contrattazione, sia inferiore a 0,02.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

LANNUTTI, DE TONI

Lannutti *De Toni*

3,138

PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE AS. 3584
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
- Legge di stabilità 2013 -

Articolo 3
(Disposizioni in materia di entrate, fondi speciali e tabelle)

Sostituire il comma 14 con il seguente: "L'acquisto di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi quotati su un mercato regolamentato italiano o estero, emessi da società residenti nel territorio dello Stato che abbiano una capitalizzazione superiore a Euro 1 miliardo, è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,10 per cento applicabile sul corrispettivo dell'acquisto. L'imposta è dovuta anche se l'acquisto avviene al di fuori del territorio dello Stato e indipendentemente dal luogo di negoziazione e dalla nazionalità dei contraenti. Sono esclusi dall'imposta:

- 1) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di emissione e di annullamento dei titoli di cui al presente comma 14;
- 2) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di market making, intendendosi quelle poste in essere da un'istituzione finanziaria, una società estera ovvero italiana, che sia parte di una piattaforma di negoziazione e che agisca come intermediario in operazioni su strumenti finanziari:
 - (a) con comunicazione simultanea di offerte e accettazioni di entità equivalenti, al fine di fornire liquidità al mercato su base continuativa; ovvero
 - (b) nel contesto della sua attività abituale, in esecuzione di ordini ricevuti da clienti; ovvero
 - (c) in operazioni di copertura dei rischi relativi alle attività di cui ai punti a) e b) che precedono;
- 3) le operazioni realizzate al fine di fornire liquidità al mercato, previste dalle Direttive 2003/6/EC e 2007/72/EC;
- 4) gli acquisti effettuati tra società appartenenti allo stesso gruppo, ovvero nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, o riorganizzazione aziendale, ovvero in esecuzione di adesioni ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio;
- 5) le operazioni di finanziamento tramite titoli come definite dall'Art. 2.10 del Regolamento CE n. 1287/2006;
- 6) gli acquisti di azioni proprie da parte di società finalizzati ai piani di azionariato per i dipendenti dell'emittente o di altre società appartenenti al gruppo;
- 7) gli acquisti di titoli obbligazionari convertibili in azioni;
- 8) l'acquisto di titoli in emissione o nel contesto di una offerta pubblica di vendita."

3.139

1/2

3.139

Al comma 15, dopo la parola "modificazioni," inserire le seguenti: "che abbiano come sottostante i titoli di cui al comma 14,". Conseguentemente, sostituire la frase: "ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto." con la seguente: "ad imposta di bollo applicabile con l'aliquota dello 0,01% sul valore del nozionale. Nel caso di consegna fisica di tali titoli, l'aliquota applicabile è dello 0,09%."

Al comma 16, sostituire le parole "in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 14 e 15" con le seguenti "dall'acquirente".

Al comma 16, sostituire le parole: "Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15" con le seguenti: "Per l'acquisto di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché di strumenti finanziari di cui al comma 15". Inoltre, eliminare il periodo: "Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 14 e 15."

Infine, dopo il comma 16, inserire il seguente:

"16-bis. La cancellazione o modifica di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari di cui al comma 14 immessi sui mercati regolamentati di cui all'art. 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, o sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 77-bis del medesimo decreto legislativo, da soggetti diversi da market maker o liquidity provider, in misura superiore ad una soglia stabilita, per ciascuno strumento finanziario e per singola giornata di negoziazione, con il decreto di cui al successivo comma 17 è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore degli ordini cancellati o modificati al di sopra della soglia."

Di conseguenza, al comma 17 sostituire la parola "16" con la seguente "16-bis".

LEDDI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Disegno di Legge attualmente al Senato prevede un gettito di 1.088 milioni con una ipotesi di contrazione del volume di attività in derivati dell'80%.

Si segnalano inoltre le seguenti criticità:

- obiettivo mancato e previsione di gettito: la tassa dovrebbe colpire l'intento speculativo sotteso alle transazioni finanziarie e generare un gettito per l'erario. A riguardo si evidenzia che molte operazioni in derivati che sarebbero incise dal tributo non rispondono a finalità speculative (ad es., copertura su rischi di cambio di un esportatore) e la contrazione dei volumi insieme all'esenzione dall'imposta delle operazioni concluse tra operatori esteri seppur su titoli italiani (verosimilmente, per la gran parte, speculative), si tradurrà in una misura regressiva del mercato azionario e di quello dei derivati, a scapito della competitività sul mercato mondiale degli operatori italiani. **Genererà inoltre una contrazione dei volumi superiore a quella prevista con effetti sia sull'indotto sia a livello occupazionale che attualmente offre lavoro ad oltre 50.000 soggetti.** La previsione di gettito si rileverà sostanzialmente errata poiché, come chiarito dal punto di vista tecnico e come è noto quando sono state introdotte misure fiscali che colpiscono particolari segmenti economici, l'inevitabile effetto regressivo sulle attività che

del

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

3.140

All'art. 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 14 con il seguente:

"L'acquisto di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi quotati su un mercato regolamentato italiano o estero, emessi da società residenti nel territorio dello Stato che abbiano una capitalizzazione superiore a Euro 1 miliardo, è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,10 per cento applicabile sul corrispettivo dell'acquisto. L'imposta è dovuta anche se l'acquisto avviene al di fuori del territorio dello Stato e indipendentemente dal luogo di negoziazione e dalla nazionalità dei contraenti. Sono esclusi dall'imposta:

- 1) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di emissione e di annullamento dei titoli di cui al presente comma 14;
- 2) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di market making, intendendosi quelle poste in essere da un'istituzione finanziaria, una società estera ovvero italiana, che sia parte di una piattaforma di negoziazione e che agisca come intermediario in operazioni su strumenti finanziari:
 - (a) con comunicazione simultanea di offerte e accettazioni di entità equivalenti, al fine di fornire liquidità al mercato su base continuativa; ovvero
 - (b) nel contesto della sua attività abituale, in esecuzione di ordini ricevuti da clienti; ovvero
 - (c) in operazioni di copertura dei rischi relativi alle attività di cui ai punti a) e b) che precedono;
- 3) le operazioni realizzate al fine di fornire liquidità al mercato, previste dalle Direttive 2003/6/EC e 2007/72/EC;
- 4) gli acquisti effettuati tra società appartenenti allo stesso gruppo, ovvero nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, o riorganizzazione aziendale, ovvero in esecuzione di adesioni ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio;
- 5) le operazioni di finanziamento tramite titoli come definite dall'Art. 2.10 del Regolamento CE n. 1287/2006;
- 6) gli acquisti di azioni proprie da parte di società finalizzati ai piani di azionariato per i dipendenti dell'emittente o di altre società appartenenti al gruppo;
- 7) gli acquisti di titoli obbligazionari convertibili in azioni;
- 8) l'acquisto di titoli in emissione o nel contesto di una offerta pubblica di vendita."

b) Al comma 15, dopo la parola "modificazioni," inserire le seguenti: "che abbiano come sottostante i titoli di cui al comma 14, ". Conseguentemente, sostituire la frase: "ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto." con la seguente: "ad imposta di bollo applicabile con l'aliquota dello 0,01% sul valore del nozionale. Nel caso di consegna fisica di tali titoli, l'aliquota applicabile è dello 0,09%."

c) Al comma 16, sostituire le parole "in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 14 e 15" con le seguenti "dall'acquirente".

d) Al comma 16, sostituire le parole: "Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15" con le seguenti: "Per l'acquisto di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché di strumenti finanziari di cui al comma 15". Inoltre, eliminare il periodo: "Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 14 e 15."

e) Infine, dopo il comma 16, inserire il seguente:

"16-bis. La cancellazione o modifica di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari di cui al comma 14 immessi sui mercati regolamentati di cui all'art. 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, o sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 77-bis del medesimo decreto legislativo, da soggetti diversi da market maker o liquidity provider, in misura superiore ad una soglia stabilita, per ciascuno strumento finanziario e per singola giornata di negoziazione, con il decreto di cui al successivo comma 17 è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore degli ordini cancellati o modificati al di sopra della soglia."

conseguentemente, al comma 17 sostituire la parola "16" con la seguente "16-bis".

DE ANGELIS



3.140

Emendamento

3.141

Articolo 3



All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 14 con il seguente: "L'acquisto di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi quotati su un mercato regolamentato italiano o estero, emessi da società residenti nel territorio dello Stato che abbiano una capitalizzazione superiore a Euro 1 miliardo, è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,10 per cento applicabile sul corrispettivo dell'acquisto. L'imposta è dovuta anche se l'acquisto avviene al di fuori del territorio dello Stato e indipendentemente dal luogo di negoziazione e dalla nazionalità dei contraenti. Sono esclusi dall'imposta:

- 1) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di emissione e di annullamento dei titoli di cui al presente comma 14;
- 2) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di market making, intendendosi quelle poste in essere da un'istituzione finanziaria, una società estera ovvero italiana, che sia parte di una piattaforma di negoziazione e che agisca come intermediario in operazioni su strumenti finanziari:
 - (a) con comunicazione simultanea di offerte e accettazioni di entità equivalenti, al fine di fornire liquidità al mercato su base continuativa; ovvero
 - (b) nel contesto della sua attività abituale, in esecuzione di ordini ricevuti da clienti; ovvero
 - (c) in operazioni di copertura dei rischi relativi alle attività di cui ai punti a) e b) che precedono;
- 3) le operazioni realizzate al fine di fornire liquidità al mercato, previste dalle Direttive 2003/6/EC e 2007/72/EC;
- 4) gli acquisti effettuati tra società appartenenti allo stesso gruppo, ovvero nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, o riorganizzazione aziendale, ovvero in esecuzione di adesioni ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio;
- 5) le operazioni di finanziamento tramite titoli come definite dall'Art. 2.10 del Regolamento CE n. 1287/2006;
- 6) gli acquisti di azioni proprie da parte di società finalizzati ai piani di azionariato per i dipendenti dell'emittente o di altre società appartenenti al gruppo;
- 7) gli acquisti di titoli obbligazionari convertibili in azioni;
- 8) l'acquisto di titoli in emissione o nel contesto di una offerta pubblica di vendita."



b) Al comma 15, dopo la parola “modificazioni,” inserire le seguenti: “che abbiano come sottostante i titoli di cui al comma 14,”. Conseguentemente, sostituire la frase: “ad imposta di bollo con l’aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.” con la seguente: “ad imposta di bollo applicabile con l’aliquota dello 0,01% sul valore del nozionale. Nel caso di consegna fisica di tali titoli, l’aliquota applicabile è dello 0,09%.”

c) Al comma 16, sostituire le parole “in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 14 e 15” con le seguenti “dall’acquirente”.

d) Al comma 16, sostituire le parole: “Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15” con le seguenti: “Per l’acquisto di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché di strumenti finanziari di cui al comma 15”. Inoltre, eliminare il periodo: “Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 14 e 15.”

e) Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“16-bis. La cancellazione o modifica di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari di cui al comma 14 immessi sui mercati regolamentati di cui all’art. 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, o sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all’art. 77-bis del medesimo decreto legislativo, da soggetti diversi da market maker o liquidity provider, in misura superiore ad una soglia stabilita, per ciascuno strumento finanziario e per singola giornata di negoziazione, con il decreto di cui al successivo comma 17 è soggetta ad imposta di bollo con l’aliquota dello 0,01 per cento sul valore degli ordini cancellati o modificati al di sopra della soglia.”

Di conseguenza, al comma 17 sostituire la parola “16” con la seguente “16-bis”.

Sen. Valter Zanetta

3.141



Motivazione

La proposta è di allinearsi al modello recentemente adottato in Francia, prevedendo l'introduzione:

- di una imposta generale dello 0,10% applicabile agli acquisti di titoli azionari, quotati su un mercato regolamentato italiano o estero, emessi da società la cui sede legale è situata in Italia che abbiano una capitalizzazione di mercato non inferiore a Euro 1 miliardo. L'imposta si applicherà indipendentemente dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, piattaforme di trading multilaterali, operazioni OTC, ecc, dalla nazionalità dei contraenti e dal sistema di regolamento (sistema di deposito accentrato italiano – Monte Titoli, o estero) compresi gli High Frequency Traders (cd. HFT);
- di una imposta con aliquota dello 0,01% del nozionale, applicabile agli acquisti di strumenti derivati che abbiano come sottostante titoli azionari (quindi tendenzialmente derivati non di copertura di rischi), quotati su un mercato regolamentato italiano o estero, emessi da società la cui sede legale è situata in Italia che abbiano una capitalizzazione di mercato non inferiore a Euro 1 miliardo. Nel caso di consegna fisica dei titoli, l'acquirente verserà un'imposta di 0.09% (che equipara la consegna fisica all'acquisto di titoli azionari);
- eliminazione della previsione di nullità del contratto in caso di mancato pagamento. In sintesi in nome della certezza del diritto e della fiducia dei contraenti (spesso internazionali) nei contratti, gli stessi devono rimanere comunque efficaci, salvo l'applicazione delle sanzioni di legge agli evasori.

Sulla base dei dati utilizzati come di seguito illustrato la presente proposta dovrebbe generare un gettito quanto meno equivalente a quello del Disegno di Legge senza determinare una consistente contrazione dei volumi e un danno evidente per il mercato italiano.

L'imposta troverebbe applicazione a prescindere dalla residenza delle parti.

Resterebbero esclusi dall'imposta i derivati su tassi, valute, merci e credito, poiché di regola non perseguono una finalità speculativa, ma di copertura del rischio.

3.141



EMENDAMENTO

Art. 3

3.142

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 14 con il seguente:

14. La compravendita di azioni, e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo. La tariffa è pari a 1 euro per le compravendite effettuate nell'ambito dei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e nei sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati di cui agli articoli 61, 77 bis, 78 e 79. La tariffa è pari allo 0,05% del valore della transazione per le compravendite effettuate nei mercati non regolamentati.

L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato.

Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.

Gli ordini cancellati e modificati inoltrati nei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e nei sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati di cui agli articoli 61, 77 bis, 78 e 79 sono assoggettati ad un'imposta di bollo fissa di 0,10 euro a transazione laddove il risultato del rapporto fra il numero di ordini eseguiti e la somma del numero di ordini cancellati e modificati, in un'unica seduta di contrattazione, sia inferiore a 0,02.

2) sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, effettuate nell'ambito dei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e diverse da quelle sui titoli di stato di paesi appartenenti all'Unione Europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, sono assoggettate ad un'imposta fissa di 1 euro per singolo lotto negoziato.


I derivati di cui all'articolo 1 comma 2 lettera i) del Decreto Legislativo n. 58/1998 aventi ad oggetto un rapporto valutario sono assoggettati ad un'imposta di bollo pari allo 0,002% del valore del nozionale movimentato con la transazione; i derivati di cui all'articolo 1 comma 2 lettera i) del Decreto Legislativo n. 58/1998 aventi ad oggetto un sottostante diverso da un rapporto valutario sono assoggettati ad un'imposta di bollo pari ad 1 euro per transazione.

Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 perfezionate su mercati non regolamentati e diverse da quelle sui titoli di stato di paesi appartenenti all'Unione Europea e aderenti



all' accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni sono soggette, al momento della loro conclusione, ad imposta di bollo con l' aliquota dello 0,05% sul valore nozionale di riferimento del contratto. Gli ordini cancellati e modificati inoltrati nei mercati regolamentati di cui all' articolo 61 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e nei sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamenti di cui all' articolo 61 sono assoggettati ad un' imposta di bollo fissa di 0,10 euro a transazione laddove il risultato del rapporto fra il numero di ordini eseguiti e la somma del numero di ordini cancellati e modificati, in un' unica seduta di contrattazione, sia inferiore a 0,02.

DE ANGELIS



3.142



EMENDAMENTO

Art. 3

3.143

Sostituire il comma 14 con il seguente:

“L’acquisto di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi quotati su un mercato regolamentato italiano o estero, emessi da società residenti nel territorio dello Stato che abbiano una capitalizzazione superiore a Euro 1 miliardo, è soggetta ad imposta di bollo con l’aliquota dello 0,10 per cento applicabile sul corrispettivo dell’acquisto. L’imposta è dovuta anche se l’acquisto avviene al di fuori del territorio dello Stato e indipendentemente dal luogo di negoziazione e dalla nazionalità dei contraenti. Sono esclusi dall’imposta:

- 1) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di emissione e di annullamento dei titoli di cui al presente comma 14;
- 2) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di market making, intendendosi quelle poste in essere da un’istituzione finanziaria, una società estera ovvero italiana, che sia parte di una piattaforma di negoziazione e che agisca come intermediario in operazioni su strumenti finanziari:
 - (a) con comunicazione simultanea di offerte e accettazioni di entità equivalenti, al fine di fornire liquidità al mercato su base continuativa; ovvero
 - (b) nel contesto della sua attività abituale, in esecuzione di ordini ricevuti da clienti; ovvero
 - (c) in operazioni di copertura dei rischi relativi alle attività di cui ai punti a) e b) che precedono;
- 3) le operazioni realizzate al fine di fornire liquidità al mercato, previste dalle Direttive 2003/6/EC e 2007/72/EC;
- 4) gli acquisti effettuati tra società appartenenti allo stesso gruppo, ovvero nell’ambito di operazioni di fusione, scissione, o riorganizzazione aziendale, ovvero in esecuzione di adesioni ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio;
- 5) le operazioni di finanziamento tramite titoli come definite dall’Art. 2.10 del Regolamento CE n. 1287/2006;
- 6) gli acquisti di azioni proprie da parte di società finalizzati ai piani di azionariato per i dipendenti dell’emittente o di altre società appartenenti al gruppo;
- 7) gli acquisti di titoli obbligazionari convertibili in azioni;
- 8) l’acquisto di titoli in emissione o nel contesto di una offerta pubblica di vendita.”

Al comma 15, dopo la parola “modificazioni,” inserire le seguenti: “che abbiano come sottostante i

“titoli di cui al comma 14.”. Conseguentemente, sostituire la frase: “ad imposta di bollo con
liquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.” con la seguente:
“ imposta di bollo applicabile con l’aliquota dello 0,01% sul valore del nozionale. Nel caso di
consegna fisica di tali titoli, l’aliquota applicabile è dello 0,09%.”

Al comma 16, sostituire le parole “in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi
14 e 15” con le seguenti “dall’acquirente”.

Al comma 16, sostituire le parole: “Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al
comma 14 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15” con le seguenti:
“Per l’acquisto di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché di strumenti finanziari di
cui al comma 15”. Inoltre, eliminare il periodo: “Il mancato pagamento determina la nullità delle
operazioni indicate ai commi 14 e 15.”

Infine, dopo il comma 16, inserire il seguente:

“16-bis. La cancellazione o modifica di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari di cui
al comma 14 immessi sui mercati regolamentati di cui all’art. 61 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e successive modificazioni, o sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all’art. 77-
bis del medesimo decreto legislativo, da soggetti diversi da market maker o liquidity provider, in
misura superiore ad una soglia stabilita, per ciascuno strumento finanziario e per singola giornata di
negoziazione, con il decreto di cui al successivo comma 17 è soggetta ad imposta di bollo con
l’aliquota dello 0,01 per cento sul valore degli ordini cancellati o modificati al di sopra della
soglia.”

Di conseguenza, al comma 17 sostituire la parola “16” con la seguente “16-bis”.

DE ANGELIS



3.143



EMENDAMENTO

Art. 3

3.144

Sostituire il comma 14 con il seguente:

“L’acquisto di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi quotati su un mercato regolamentato italiano o estero, emessi da società residenti nel territorio dello Stato che abbiano una capitalizzazione superiore a Euro 1 miliardo, è soggetta ad imposta di bollo con l’aliquota dello 0,10 per cento applicabile sul corrispettivo dell’acquisto. L’imposta è dovuta anche se l’acquisto avviene al di fuori del territorio dello Stato e indipendentemente dal luogo di negoziazione e dalla nazionalità dei contraenti. Sono esclusi dall’imposta:

- 1) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di emissione e di annullamento dei titoli di cui al presente comma 14;
- 2) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di market making, intendendosi quelle poste in essere da un’istituzione finanziaria, una società estera ovvero italiana, che sia parte di una piattaforma di negoziazione e che agisca come intermediario in operazioni su strumenti finanziari:
 - (a) con comunicazione simultanea di offerte e accettazioni di entità equivalenti, al fine di fornire liquidità al mercato su base continuativa; ovvero
 - (b) nel contesto della sua attività abituale, in esecuzione di ordini ricevuti da clienti; ovvero
 - (c) in operazioni di copertura dei rischi relativi alle attività di cui ai punti a) e b) che precedono;
- 3) le operazioni realizzate al fine di fornire liquidità al mercato, previste dalle Direttive 2003/6/EC e 2007/72/EC;
- 4) gli acquisti effettuati tra società appartenenti allo stesso gruppo, ovvero nell’ambito di operazioni di fusione, scissione, o riorganizzazione aziendale, ovvero in esecuzione di adesioni ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio;
- 5) le operazioni di finanziamento tramite titoli come definite dall’Art. 2.10 del Regolamento CE n. 1287/2006;
- 6) gli acquisti di azioni proprie da parte di società finalizzati ai piani di azionariato per i dipendenti dell’emittente o di altre società appartenenti al gruppo;
- 7) gli acquisti di titoli obbligazionari convertibili in azioni;
- 8) l’acquisto di titoli in emissione o nel contesto di una offerta pubblica di vendita.”

Al comma 15, dopo la parola “modificazioni,” inserire le seguenti: “che abbiano come sottostante i titoli di cui al comma 14.” Conseguentemente, sostituire la frase: “ad imposta di bollo con l’aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.” con la seguente: “ad imposta di bollo applicabile con l’aliquota dello 0,01% sul valore del nozionale. Nel caso di consegna fisica di tali titoli, l’aliquota applicabile è dello 0,09%.”

Al comma 16, sostituire le parole "in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 14 e 15" con le seguenti "dall'acquirente".

Al comma 16, sostituire le parole: "Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15" con le seguenti: "Per l'acquisto di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché di strumenti finanziari di cui al comma 15". Inoltre, eliminare il periodo: "il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 14 e 15."

Infine, dopo il comma 16, inserire il seguente:

"16-bis. La cancellazione o modifica di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari di cui al comma 14 immessi sui mercati regolamentati di cui all'art. 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, o sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 77-bis del medesimo decreto legislativo, da soggetti diversi da market maker o liquidity provider, in misura superiore ad una soglia stabilita, per ciascuno strumento finanziario e per singola giornata di negoziazione, con il decreto di cui al successivo comma 17 è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore degli ordini cancellati o modificati al di sopra della soglia."

Di conseguenza, al comma 17 sostituire la parola "16" con la seguente "16-bis".

DE ANGELIS



3.149

2/2

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

3.145

Sostituire il comma 14 con il seguente:

“14. L’acquisto di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi quotati su un mercato regolamentato italiano o estero, emessi da società residenti nel territorio dello Stato che abbiano una capitalizzazione superiore a Euro 1 miliardo, è soggetta ad imposta di bollo con l’aliquota dello 0,10 per cento applicabile sul corrispettivo dell’acquisto. L’imposta è dovuta anche se l’acquisto avviene al di fuori del territorio dello Stato e indipendentemente dal luogo di negoziazione e dalla nazionalità dei contraenti. Sono esclusi dall’imposta:

- 1) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di emissione e di annullamento dei titoli di cui al presente comma 14;
- 2) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di market making, intendendosi quelle poste in essere da un’istituzione finanziaria, una società estera ovvero italiana, che sia parte di una piattaforma di negoziazione e che agisca come intermediario in operazioni su strumenti finanziari:
 - (a) con comunicazione simultanea di offerte e accettazioni di entità equivalenti, al fine di fornire liquidità al mercato su base continuativa; ovvero
 - (b) nel contesto della sua attività abituale, in esecuzione di ordini ricevuti da clienti; ovvero
 - (c) in operazioni di copertura dei rischi relativi alle attività di cui ai punti a) e b) che precedono;
- 3) le operazioni realizzate al fine di fornire liquidità al mercato, previste dalle Direttive 2003/6/EC e 2007/72/EC;
- 4) gli acquisti effettuati tra società appartenenti allo stesso gruppo, ovvero nell’ambito di operazioni di fusione, scissione, o riorganizzazione aziendale, ovvero in esecuzione di adesioni ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio;
- 5) le operazioni di finanziamento tramite titoli come definite dall’Art. 2.10 del Regolamento CE n. 1287/2006;
- 6) gli acquisti di azioni proprie da parte di società finalizzati ai piani di azionariato per i dipendenti dell’emittente o di altre società appartenenti al gruppo;
- 7) gli acquisti di titoli obbligazionari convertibili in azioni;
- 8) l’acquisto di titoli in emissione o nel contesto di una offerta pubblica di vendita.”



Sen. Gilberto RICETTO FRATIN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ricetto Fratin".

EMENDAMENTI AS.3584


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. La compravendita di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari partecipativi, quali gli strumenti negoziabili sul mercato dei capitali, gli strumenti del mercato monetario, a eccezione degli strumenti di pagamento, quote o azioni di organismi d'investimento collettivo, emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene fuori borsa con negoziazioni *over-the-counter*. Il campo di applicazione si estende all'obbligo assunto, a seconda che l'ente finanziario coinvolto assuma o meno il rischio intrinseco in un determinato strumento finanziario. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari, obbligazionari e dei predetti strumenti finanziari.

MASCITELLI, LANNUTTI



3.146

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Al comma 14, primo periodo premettere le parole: In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria;

Consequentemente:

a) al comma 14, secondo periodo, sopprimere le parole: sempre che una delle controparti sia residente nel territorio stesso;

b) al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le operazioni su strumenti finanziari derivati aventi l'esclusiva finalità di copertura dai rischi di cambio, di interesse e di prezzo di merci e materie prime, si applica l'aliquota ridotta dello 0,01 per cento;

c) al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al comma 17 stabilisce le modalità per distinguere gli operatori ad elevata frequenza di scambio, per i quali l'imposta si applica sulle singole operazioni, dagli altri operatori, per i quali l'imposta si applica sulle posizioni nette a fine giornata;

d) al comma 17 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 18 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima.

BARBOLINI, FONTANA, ROSSI Paolo



3.147

A.S. 3584


Emendamento

Art. 3

al comma 14, primo periodo, premettere le parole: In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria.

Conseguentemente, al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 14 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima.

BARBOLINI, FONTANA, ROSSI Paolo



3.148

EMENDAMENTO

Art. 3

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) Al comma 14, primo periodo, dopo le parole "nel territorio dello Stato", aggiungere le seguenti: ", diverse dalle piccole e medie imprese di cui alla Direttiva 2003/71/CE," e sostituire le parole "0,05" con le seguenti "0,01". Conseguentemente al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", sempre che una delle controparti sia residente del territorio dello stesso".
- 2) Sostituire il comma 15 con il seguente: "15. La consegna delle azioni di cui al precedente comma 18, conseguente all'esecuzione di contratti derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è soggetta a imposta di bollo nella misura dello 0,01 per cento sul valore delle azioni stesse determinato, per tipologia di strumento finanziario derivato, con il decreto di cui al comma 17."
- 3) Al comma 16, sostituire le parole "in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 18 e 19" con le seguenti "dall'acquirente". Conseguentemente sostituire il periodo: "Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 14 e 15." con il seguente: "Sono altresì esenti le compravendite concluse nello svolgimento dell'attività di market making o liquidity providing come definiti con il decreto di cui al successivo comma 17."
- 4) Infine, dopo il comma 16, inserire il seguente:
"16-bis. La cancellazione o modifica di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari immessi sui mercati regolamentati di cui all'art. 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, o sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 77-bis del medesimo decreto legislativo, da soggetti diversi da market maker o liquidity provider, in misura superiore ad una soglia stabilita, per ciascuno strumento finanziario e per singola giornata di negoziazione, con il decreto di cui al comma 21 è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore degli ordini cancellati o modificati al di sopra della soglia." Conseguentemente al comma 17 sostituire la parola "16" con la seguente "16-bis".

DE ANGELIS, BALDASSARRI



3.149

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

<< a) al primo periodo, dopo le parole "nel territorio dello Stato", aggiungere le seguenti: ", diverse dalle piccole e medie imprese di cui alla Direttiva 2003/71/CE," e sostituire le parole "0,05" con le seguenti "0,01".

b) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", sempre che una delle controparti sia residente del territorio dello stesso". >>

Sen. Mauro Agostini

Sen. Anna Bonfrisco

3.150

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione», con le seguenti: «con le seguenti aliquote commisurate al valore della transazione: a) 0,125 per cento sulla compravendita di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1998, n. 58; b) 0,06 per cento sulla compravendita di strumenti finanziari la cui esecuzione delle negoziazioni avviene fuori dai mercati regolamentati; c) 0,05 per cento sulla compravendita degli altri strumenti finanziari ivi incluse la compravendita di azioni».

Sen. Gilberto Pichetto Fratin



3.151



A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Al comma 14, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: con 0,06.

Conseguentemente:

- a) al comma 15, sostituire le parole: "0,05 per cento" con le seguenti: "0,06 per cento.";
- b) alla tabella C, *missione* Comunicazioni, *programma* Sostegno all'editoria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 70.000;

CS: + 70.000.

2014:

CP: + 70.000;


CS: + 70.000.

2015:

CP: + 70.000;

CS: + 70.000.

VITA, BUTTI, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,
MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, SOLIANI



3.152

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art.3

Dopo il comma 40, inserire i seguenti:

"40-bis. Alle imprese e ai lavoratori autonomi che nel 2013 effettuano investimenti in campagne pubblicitarie di importo superiore a quello del 2012 si applica l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo del 20% del valore degli investimenti dell'anno precedente e del 50% del valore degli investimenti in eccedenza rispetto a quelli realizzati nel 2012.

40-ter. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate su mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

40-quater. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa di cui al comma 40-bis. è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro.

40-quinquies. L'incentivo fiscale di cui al comma 40-bis. si applica nella misura del 10% anche agli investimenti in campagne pubblicitarie su mezzi di comunicazione di massa di imprese e lavoratori autonomi che iniziano l'attività nel corso del 2013."

Conseguentemente, all'articolo 3, commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole "l'aliquota dello 0,05 per cento" con le seguenti: "l'aliquota dello 0,06 per cento"

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

SEN. MILANA



3.153

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

40-*bis*. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente:

9-*bis*. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio.».

Conseguentemente ai commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole "l'aliquota dello 0,05 per cento" con le seguenti: "l'aliquota dello 0,06 per cento"

SEN. MILANA



3.154

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:

40-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 gli importi di cui all'articolo 12, commi 1, lettere c) e d) e 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ulteriormente incrementati in misura proporzionale nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"

40-ter. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431";

b) al comma 9, le parole: "ovvero nel caso di immobili locati" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero nel caso immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7";

c) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, degli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di cui allo stesso comma, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo.

Conseguentemente ai commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole "l'aliquota dello 0,05 per cento" con le seguenti: "l'aliquota dello 0,07 per cento".

SEN. MILANA

3.155

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3

Ai commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole "l'aliquota dello 0,05 per cento" con le seguenti: "l'aliquota dello 0,06 per cento"

Conseguentemente, alla tabella C, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma Sostegno al settore agricolo, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999; Decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 Cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP + 20.000;

CS + 20.000;

2014:

CP + 20.000;

CS + 20.000;

2015:

CP + 20.000;

CS + 20.000.

3.156

SEN. MILANA



A.S. 3584


Emendamento

All'articolo 3, comma 14, sostituire le parole "sul valore della transazione" con le seguenti: "sul saldo finale giornaliero delle operazioni effettuate"; al comma 15, dopo le parole "sia residente in Italia," inserire le seguenti: "e le operazioni sui Crediti Default Swap" e al comma 17, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le tipologie di derivati sui quali applicare l'imposta."

Garavaglia



Vaccari



3.157

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Al comma 14, secondo periodo, sopprimere le parole: , sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso.

AGOSTINI, BARBOLINI, FONTANA, ROSSI Paolo

Agostini

3.158

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante uno strumento finanziario di cui al comma precedente, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto. L'imposta è dovuta anche se l'operazione avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso.».

BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO

Barbolini

3.159

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Al comma 15, dopo la parola: “*modificazioni,*” inserire le seguenti: “*che abbiano come sottostante i titoli di cui al comma 14,*” e conseguentemente, sostituire la frase: “*ad imposta di bollo con l’aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.*” con la seguente: “*ad imposta di bollo applicabile con l’aliquota dello 0,01% sul valore del nozionale. Nel caso di consegna fisica di tali titoli, l’aliquota applicabile è dello 0,09%.*”

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN



3.160



A.S. 3584

Emendamento
Articolo 3

Dopo il comma 28 inserire il seguente:

<< comma 28 bis - A decorrere dal 2013, il contributo di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, e di cui all'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, è rifinanziato fino al raggiungimento di 3,6 milioni di euro.

Conseguentemente:

Il fondo di cui all'articolo 24 della legge n. 157 del 1992 è ridotto del 95 per cento delle risorse, di ciascun anno;

Conseguentemente:


<<All'articolo 3:


- a) *al comma 14, sostituire le parole:* con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione *con la seguente:* «con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione»;
- b) *al comma 15, sostituire le parole:* con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto *con le seguenti:* «con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto».

c) *dopo il comma 38, aggiungere il seguente:*

38-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».

3.161

GARAVAGNA


VACCARO



ARTICOLO 3

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:



"15-bis. All'articolo 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"Possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni tutti i soggetti operanti, anche in regime di autorizzazione, nei servizi di pubblica utilità al fine di realizzare e gestire un singolo impianto o infrastruttura, o di adottare i relativi interventi di potenziamento."

VICARI



BONFRISCO

MOTIVAZIONE


Nei prossimi tre anni vengono a scadenza buona parte dei finanziamenti non in project utilizzati per realizzare i cicli combinati a gas italiani di ultima generazione. E' il migliore e più efficiente parco produttivo in Europa che sta attraversando una fase di criticità congiunturale. Sarebbe un segnale importante per i soggetti che hanno investito e per il mercato del credito allargare alle opere di pubblica utilità in regime di autorizzazione la previsione dei project bond che possono essere utilizzati anche per il rifinanziamento.

3.162

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Al comma 16, sostituire le parole: *“in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 14 e 15”* con le seguenti: *“dall’acquirente”*.

Sen. Gilberto  PICHETTO FRATIN




3.163

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Al comma 16, sostituire le parole: “*Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15*” con le seguenti: “*Per l’acquisto di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché di strumenti finanziari di cui al comma 15*” ed eliminare il periodo: “*Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 14 e 15.*”

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN



3.164



A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Al comma 16, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi compresi gli intermediari non residenti di cui al comma 8 dell'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con possibilità, per questi ultimi, di nominare un rappresentante fiscale nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 23 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che risponde in solido con l'intermediario non residente per gli adempimenti dovuti in relazione alle compravendite di azioni e strumenti finanziari avvenute fuori del territorio dello Stato.

BARBOLINI, FONTANA, ROSSI Paolo



3.165

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“16-bis. La cancellazione o modifica di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari di cui al comma 14 immessi sui mercati regolamentati di cui all’art. 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, o sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all’art. 77-bis del medesimo decreto legislativo, da soggetti diversi da market maker o liquidity provider, in misura superiore ad una soglia stabilita, per ciascuno strumento finanziario e per singola giornata di negoziazione, con il decreto di cui al successivo comma 17 è soggetta ad imposta di bollo con l’aliquota dello 0,01 per cento sul valore degli ordini cancellati o modificati al di sopra della soglia.”

Sen. Gilberto PICCHETTO FRATIN



3.166



EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 18 a 20, in conformità alle direttive europee e in maniera omogenea alle disposizioni adottate dagli altri Paesi dell'Unione europea che hanno aderito alla procedura decisionale di cooperazione rafforzata prevista dai Trattati istitutivi dell'Unione europea.

MASCITELLI , LANNUTTI

Mascitelli

3.167

All'articolo 3, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

“17-bis. Al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per la tutela degli investitori, la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, la Consob, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, adotta tutte le misure attuative della presente legge e delle connesse disposizioni in materia di finanza pubblica di propria competenza, a tal fine anche avvalendosi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di selezione pubblica ivi previste e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80. Ai soli fini di quanto previsto ai fini del presente comma, si applica l'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”

Conseguentemente

l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, è soppresso.

Sen.  Pichetto Fratin

3.168

EMENDAMENTO


ARTICOLO 3

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

"17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, 6 aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a 5.000 euro»."

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze"

Sen. Gilberto Richetto Fratin



3.169



EMENDAMENTO AS.3584

Art.3

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. Nella nota 3-ter all'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il periodo: "L'imposta è dovuta nella misura minima di 34,20 euro e, limitatamente, all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200." è sostituito dal seguente: "Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio annuo dei prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, del cliente presso il medesimo ente gestore è complessivamente non superiore a euro 5.000."


17-ter. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,60 per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

LANNUTTI



3.170

EMENDAMENTO AS.3584

Art.3

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. Il comma 2-bis dell'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute fisse	Imposte dovute proporzionali
13	2-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale		1 per mille annuo per il 2012 1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013

17-ter. Nella nota 3-ter all'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il periodo: "L'imposta è dovuta nella misura minima di 34,20 euro e, limitatamente, all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200." è sostituito dal seguente: "Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio annuo dei prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, del cliente presso il medesimo ente gestore è complessivamente non superiore a euro 5.000."

17-quater. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,65 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento.

LANNUTTI
Lannutti

3.171

EMENDAMENTO


ARTICOLO 3

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:


"17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esenti le comunicazioni relative alle azioni di società non quotate che abbiano un valore nominale non superiore a euro 5.000 ».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".

Sen. Gilberto Pichetto Fratin



3.172



EMENDAMENTO


ARTICOLO 3

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

"17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esenti i piani di azionariato diffuso e di partecipazione dei dipendenti agli utili di impresa».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo delle allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".

Sen. Gilberto Pichetto Fratin



3.173



EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

"17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio annuo dei prodotti finanziari, intestati al cliente, ivi compresi i depositi bancari e postali, presso il medesimo ente gestore, è complessivamente non superiore a euro 5.000.»».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".

Sen. *Gilberto Pichetto Fratin*

3.174



EMENDAMENTO


ARTICOLO 3

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

"17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".

Sen. Gilberto Pichetto Fratin



3.175



A.S. 3584

Emendamento


Art. 3

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013»;
- b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;
- c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».

RANUCCI



3.176

EMENDAMENTI AS.3584

Art.3


Dopo il comma 17, inserire il seguente:

"17-bis. All'articolo 42, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, la lettera b), è sostituita dalla seguente: <<b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali.>>".

LANNUTTI

Lannutti

3.177



EMENDAMENTO AL DDL AS 3584 Governo (LEGGE DI STABILITÀ 2013)

Modifiche della disciplina IPT

All'art.3, dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:

- 18 bis. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la parola "commercio" sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".
- 18 ter. In attuazione di quanto previsto all'articolo 17, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 2, al punto 1 della tabella allegata al decreto 27 novembre 1998, n.435, è inserita la lettera "g) motoveicoli oltre 11 kW : € 40".

Relazione

Come precisato dal Dipartimento delle Finanze MEF con Nota prot. n. 23970 del 31 ottobre 2012, l'art. 9 comma 2 del dl n. 174/2012 ha invertito la precedente regola della destinazione dell' Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) alla Provincia del venditore, individuando di fatto nella Provincia nella quale il veicolo è presuntivamente destinato a circolare il beneficiario del gettito fiscale: la Provincia dell'acquirente nelle semplici formalità di prima intestazione e di trasferimento di proprietà del veicolo, ma anche, per coerenza, la Provincia del locatario a titolo di locazione finanziaria inteso come utilizzatore dello stesso.

Tuttavia, affinché nel nuovo sistema sussista una qualche coerenza e relativa certezza del diritto, deve essere necessariamente previsto un ulteriore adeguamento normativo.

Infatti, stante l'attuale disciplina riguardante l'IPT, il locatario che acquisisce in leasing un veicolo, al contrario dell'acquisto diretto, si trova a sostenere una doppia ed ingiustificata imposizione dell'imposta, in sede sia di stipula sia di riscatto del veicolo. Tale sperequazione di trattamento impositivo risulta ancora maggiore nei casi di acquisizione in leasing di veicoli cd. "pesanti" laddove l'importo dell'IPT supera addirittura il prezzo di riscatto del veicolo.

In questo caso, è imprescindibile riconoscere l'esonero dal pagamento dell'IPT in sede di riscatto per non discriminare la locazione finanziaria rispetto all'acquisto diretto intervenendo nella disposizione (art. 56, co.6, D.Lgs. 446/98) che già prevede l'esonero da IPT per le cd. "minivolture" (vale a dire la vendita di un veicolo da un privato a un concessionario/rivenditore di veicoli usati); peraltro, tale modifica trova riscontro nella *ratio*, contenuta nel nostro ordinamento tributario, del divieto di duplicazione impositiva sullo stesso contribuente.

Con il comma 18 ter invece, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17, co. 7, lettera c) del d. lgs 6 maggio 2011, n. 68 è introdotta l'IPT in misura fissa (euro 40) per la prima iscrizione e le formalità riguardanti i motoveicoli oltre i 125 cc".

Nel complesso, il combinato disposto delle due proposte normative recate al comma 18bis e al comma 18 ter comporterebbero un recupero di gettito di circa 500 milioni su base annua.

	2013	2014	2015
N° formalità motoveicoli oltre 125 cc	169.204	169.204	169.204
Costo IPT unitario (proposto)	€ 40	€ 40	€ 40
Gettito da Motocicli oltre i 125 cc	€ 6.768.160	€ 6.768.160	€ 6.768.160
N° riscatti da leasing stimati	25.513	25.513	25.513
Costo medio IPT leasing	245,82	245,82	245,82
Costo da esonero IPT su riscatto leasing	€ 6.271.603	€ 6.271.603	€ 6.271.603
Maggior gettito	€ 496.557	€ 496.557	€ 496.557

3.178

VICARI Simon Vicari
BONFRISI

EMENDAMENTO


Art.3

Dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:

18bis. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la parola "commercio" sono inserite le seguenti: *"nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria"*.

18ter. In attuazione di quanto previsto all'articolo 17, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 2, al punto 1 della tabella allegata al decreto 27 novembre 1998, n. 435, è inserita la lettera "g) *motoveicoli oltre 11 kW : € 40*".

DE ANGELIS



3.179

A.S. 3584

Art. 3


Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18.bis: Sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011, dovuta per l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado.

La disposizione opera nel limite massimo di 1.200 milioni di euro per ciascuno a partire dall'esercizio 2013.

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: "ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari

3.180

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-bis. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2011 ed entro il 30 ottobre 2012. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2013, il 16 luglio 2013 ed il 16 novembre 2013.

18-ter. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 10 luglio 2012. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2013; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2013».

18-quater. All'articolo 15, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 20, le parole:«quinto esercizio» sono sostituite dalle seguenti:«terzo esercizio»
- b) al comma 21, le parole:«sesto esercizio» sono sostituite dalle seguenti:«quarto esercizio»

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

RANUCCI, BARBOLINI, AGOSTINI, MERCATALI




3.181

EMENDAMENTO
Articolo 3

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 1, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui ai commi 28 e 30 non si applicano al rapporto fra produttori ed artisti interpreti esecutori volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento".».

CASTRO



3.182

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO

Barbolini

3.183

Atto Senato 3584

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

«19-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.».

Sen. Milana



3.184



Atto Senato 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(TARES)

3.185

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

«19-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.».

PICHERO FRATIN



Relazione illustrativa

L'emendamento ripristina ai fini TARES il previgente regime TARSU di esclusione dall'imponibilità delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, includendo sia le aree scoperte relative alle utenze domestiche, sia quelle relative ad utenze non domestiche (es. attività produttive), in forza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 8/99.

In alcune aree scoperte pertinenziali di attività produttive (es. magazzino, aree di carico e scarico) si producono in modo significativo rifiuti speciali (es. rifiuti da imballaggi terziari destinati al trasporto della merce dagli impianti produttivi ai locali di vendita), che devono essere obbligatoriamente smaltiti dalle imprese tramite soggetti autorizzati.

L'esclusione dalla tassazione delle aree scoperte dove si producono tali rifiuti eviterebbe che le imprese che già pagano un corrispettivo specifico agli smaltitori autorizzati (es. contributo CONAI destinato alla copertura dei costi di raccolta differenziata, di riciclaggio e di recupero di rifiuti da imballaggi) siano chiamate al pagamento di un ulteriore tributo comunale, destinato tra l'altro alla copertura dei costi per il servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, che non viene utilizzato dal contribuente.

L'emendamento proposto risponde a principi di equità, uniformando il trattamento ai fini TARES delle altre aree scoperte pertinenziali di attività produttive (es. giardini, aree di parcheggio) alle analoghe aree pertinenziali di civili abitazioni, posto che per entrambe le utenze, nelle predette aree non si producono di regola rifiuti urbani.

Non vi sono oneri finanziari aggiuntivi per il Bilancio dello Stato.

Per i bilanci dei comuni la relazione tecnica al DL n. 201/2011 stimava maggiori entrate in circa 1 miliardo di euro dovuti alla maggiorazione TARES di 0,30 euro per mq a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, incrementabile per un importo massimo di 0,40 euro per mq in ragione della tipologia dell'immobile e della zona in cui lo stesso è ubicato.

Va tenuto presente che tale maggiorazione si calcola sulla medesima base imponibile utilizzata ai fini del calcolo della tariffa TARES ordinaria, escludendo quindi dalla tassazione la quota della superficie dove si producono rifiuti speciali avviati dal produttore allo smaltimento tramite soggetti autorizzati, diversi dal servizio comunale dei rifiuti (es. magazzino scoperto, aree di carico e scarico di imballaggi, ecc.).



L'emendamento elimina la discriminazione di trattamento, di dubbia costituzionalità, che si verrebbe a creare nel caso in cui solo le aree pertinenziali di civili abitazioni fossero escluse da maggiorazione TARES, mentre resterebbero soggetti al tributo quelle pertinenziali di attività produttive (es. parcheggi, giardini). Mancano i ragionevoli presupposti di capacità contributiva sulla base del quale chiamare le imprese ad un maggiore contributo per la copertura di servizi comunali indivisibili (es. polizia municipale) calcolato su tali aree pertinenziali.

3.185

3/2

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS. A tal fine sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2013. Tali risorse sono destinate esclusivamente ai soggetti che presentino apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze in un arco temporale stabilito con apposito decreto del medesimo ministero, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000;

2014: - 0;

2015: - 0.

ANTEZZA

Antezza

3.186

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. L'invio della comunicazione dei dati mediante il modello CVS si intende non dovuto dai soli soggetti ricompresi nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nell'ipotesi in cui, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbiano interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002.

22-ter. Ai fini di cui al comma 22-bis, sono stanziati 1,5 milioni di euro per l'anno 2013. Tali risorse sono destinate esclusivamente ai soggetti che presentino apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze in un arco temporale stabilito con apposito decreto del medesimo ministero, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 1.500;

2014: - 0;

2015: - 0.

ANTEZZA

Antezza

3.187

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art. 3

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. All'articolo 13, comma 1, del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445"».

THALER AUSSERHOFER,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thaler', written over a faint, large, stylized letter 'T' that serves as a background or watermark.

3.188

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art. 3

Dopo il comma 22, inserire il seguente:


«22-bis. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione od il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo"».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: "ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

THALER AUSSERHOFER,



3.189

EMENDAMENTI AS.3584


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Al comma 23, alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento; alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

conseguentemente, sopprimere il comma 30.

DI NARDO, MASCITELLI



3.190

Emendamento

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23, la lettera b) è soppressa;

b) dopo il comma 23 è inserito il seguente:

«23-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “; a decorrere dall'anno 2014, se in ciascun anno l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto è superiore alla media del corrispondente credito d'imposta disponibile nei cinque anni precedenti, la differenza può essere calcolata in compensazione o ceduta, in tutto o in parte, secondo le predette disposizioni, ovvero ceduta a società o enti non appartenenti al gruppo.” ».

Sen. Maria Ida Germontani


3.191

EMENDAMENTO

All'articolo 3, dopo il comma 23 è inserito il seguente:

“23-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono aggiunte le seguenti parole: “; a decorrere dall'anno 2014, se in ciascun anno l'ammontare del credito d'imposta, non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni di cui al presente articolo, aumentato dell'imposta da versare, eccede l'1,25 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, detta imposta da versare è corrispondentemente ridotta”.

Sen. Maria Ida Germontani



3.192

All'articolo 3, dopo il comma 24, è inserito il seguente:

24-bis. All'articolo 26-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 che hanno in gestione o in amministrazione la polizza di assicurazione o che comunque hanno ricevuto dal contribuente mandato per la riscossione dei redditi derivanti da tali contratti e l'applicazione dell'imposta sostitutiva."

Motivazione

La proposta di modifica è diretta a meglio precisare l'ambito di applicazione del nuovo obbligo introdotto dall'art. 68 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 134, in tema di applicazione dell'imposta sostitutiva del 20% sui redditi di capitale di natura assicurativa derivanti da contratti stipulati con compagnie assicurative estere operanti in Italia in libera prestazione dei servizi che non abbiano esercitato apposita opzione per l'applicazione di tale imposta direttamente o indirettamente (mediante nomina di un rappresentante fiscale). Per effetto del richiamo contenuto nelle norme, la modifica avrà effetto anche ai fini dell'imposta dovuta in materia di "riserve matematiche" delle compagnie stesse.

In particolare, la proposta riformulazione del terzo periodo del comma 3 dell'art. 26-ter del DPR n. 600 del 1973 permette di evitare incertezze circa il ruolo affidato alle banche ed agli altri intermediari finanziari in relazione a polizze in LPS stipulate dai propri clienti (non necessariamente per il tramite della banca) e per le quali la compagnia estera non abbia esercitato l'opzione per l'applicazione del prelievo del 20%, chiarendo che :

- per le polizze in gestione o in amministrazione l'intermediario è tenuto all'applicazione dell'imposta. In tali ipotesi, il rapporto di gestione o amministrazione contiene infatti l'informativa necessaria all'intermediario per la corretta individuazione delle fattispecie da assoggettare al prelievo;
- per le polizze che viceversa non siano state affidate dal contribuente in gestione o amministrazione, l'obbligo per gli intermediari di applicare l'imposta scatta soltanto se il contribuente a darne esplicito mandato agli stessi. Ovviamente l'opzione è consentita nei confronti dell'intermediario per il cui tramite dovranno transitare i flussi relativi alla riscossione dei redditi di che trattasi. In tal modo l'imposta sostitutiva potrà essere applicata all'"ingresso" dei redditi stessi. Tale meccanismo permette di sollevare il contribuente interessato dagli obblighi fiscali cui dovrebbe altrimenti provvedere in proprio (dichiarazione dei redditi, ecc.).

Per effetto della modifica che s'intende apportare, l'imposta relativa alle riserve matematiche delle compagnie estere sarà versata dall'intermediario, commisurandola al valore dei contratti assicurativi solo nelle ipotesi di cui sopra.

AGOSTINI

3.193

EMENDAMENTO

ART.3

Dopo il comma 24, è inserito il seguente:


«24-bis. All'articolo 26-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

“Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 che hanno in gestione o in amministrazione la polizza di assicurazione o che comunque hanno ricevuto dal contribuente mandato per la riscossione dei redditi derivanti da tali contratti e l'applicazione dell'imposta sostitutiva”.»

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN



3.194



①/2

Motivazione

La proposta di modifica è diretta a meglio precisare l'ambito di applicazione del nuovo obbligo introdotto dall'art. 68 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 134, in tema di applicazione dell'imposta sostitutiva del 20% sui redditi di capitale di natura assicurativa derivanti da contratti stipulati con compagnie assicurative estere operanti in Italia in libera prestazione dei servizi che non abbiano esercitato apposita opzione per l'applicazione di tale imposta direttamente o indirettamente (mediante nomina di un rappresentante fiscale). Per effetto del richiamo contenuto nelle norme, la modifica avrà effetto anche ai fini dell'imposta dovuta in materia di "riserve matematiche" delle compagnie stesse.

In particolare, la proposta riformulazione del terzo periodo del comma 3 dell'art. 26-ter del DPR n. 600 del 1973 permette di evitare incertezze circa il ruolo affidato alle banche ed agli altri intermediari finanziari in relazione a polizze in LPS stipulate dai propri clienti (non necessariamente per il tramite della banca) e per le quali la compagnia estera non abbia esercitato l'opzione per l'applicazione del prelievo del 20%, chiarendo che :

- per le polizze in gestione o in amministrazione l'intermediario è tenuto all'applicazione dell'imposta. In tali ipotesi, il rapporto di gestione o amministrazione contiene infatti l'informativa necessaria all'intermediario per la corretta individuazione delle fattispecie da assoggettare al prelievo;
- per le polizze che viceversa non siano state affidate dal contribuente in gestione o amministrazione, l'obbligo per gli intermediari di applicare l'imposta scatta soltanto se il contribuente a darne esplicito mandato agli stessi. Ovviamente l'opzione è consentita nei confronti dell'intermediario per il cui tramite dovranno transitare i flussi relativi alla riscossione dei redditi di che trattasi. In tal modo l'imposta sostitutiva potrà essere applicata all'"ingresso" dei redditi stessi. Tale meccanismo permette di sollevare il contribuente interessato dagli obblighi fiscali cui dovrebbe altrimenti provvedere in proprio (dichiarazione dei redditi, ecc.).

Per effetto della modifica che s'intende apportare, l'imposta relativa alle riserve matematiche delle compagnie estere sarà versata dall'intermediario, commisurandola al valore dei contratti assicurativi solo nelle ipotesi di cui sopra.

3.194



AS 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

« 24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe r.c. auto, a parità di classe, sono formulate in modo uniforme sull'intero territorio nazionale in modo da garantire che il premio assicurativo da corrispondere sia il medesimo per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.»

ARMATO, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE

Armeto

3.195